



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1270

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI BONDONE - Variante "PRG 2021", variante sostanziale al Piano Regolatore Generale finalizzata all'adeguamento alla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale dd.19/05/2017, n.8-61/Leg. ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **12 Agosto 2024** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA  
ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
SIMONE MARCHIORI  
MARIO TONINA**

Assenti:

ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI  
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione commissariale n. 38 del 6 ottobre 2021, il Comune di Bondone ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al proprio PRG, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo di legge.

La variante in oggetto è finalizzata a verificare l'intero assetto pianificatorio del territorio di Bondone e comprende, oltre alla zonizzazione del territorio urbanizzato aperto, la pianificazione del patrimonio edilizio dei centri storici e il piano di recupero del patrimonio edilizio tradizionale montano, con la relativa documentazione illustrativa e le specifiche norme di attuazione. Infatti, in premessa, il progettista richiama le dinamiche insediative del territorio comunale, caratterizzato dalla presenza dei tre nuclei abitati di Bondone, Baitoni di sopra e Baitoni di sotto, che hanno mantenuto nel tempo sostanzialmente leggibile l'assetto originario, definito dalla cartografia catastale ottocentesca, implementato da sporadici episodi edificatori che non ne hanno alterato le caratteristiche insediative principali. Notevole valore è rivestito anche dai centri storici e dall'edificato tradizionale, le cui dinamiche di sviluppo e le cui peculiarità sono descritte in maniera esaustiva dalla documentazione di piano. Vengono inoltre messe in evidenza le peculiarità del territorio comunale sotto il profilo ambientale, dove sono presenti diverse importanti aree tutelate: questo ha portato l'amministrazione comunale a elaborare una disciplina specifica per la zona del Lago di Idro e l'asta fluviale del Chiese, che rappresentano peraltro segni importanti che definiscono i confini comunali. Con tale piano l'Amministrazione comunale provvede alla predisposizione di una cartografia aggiornata rispetto alla legenda standard provinciale, e alla proposta di un testo completo delle norme di attuazione, adeguato alla l.p. n. 15/2015 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Nella deliberazione di adozione il Comune ha dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), la variante interessa beni gravati da uso civico, verificando ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3 della L.P. 06/2005 l'insussistenza di soluzioni alternative alle previsioni in progetto meno penalizzanti ed onerose per i beni gravati da uso civico.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10" la variante in parola risulta soggetta a rendicontazione urbanistica, in merito agli effetti significativi sull'ambiente. In essa si evidenzia che la proposta di piano non presenta effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica.

La documentazione di variante in formato digitale è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, competente in materia, in data 3 novembre 2021, con lettera registrata al n. 790028 del protocollo provinciale, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU.

Ai sensi di quanto disposto al punto 8.3 dell'Allegato C della deliberazione provinciale n.1317/2020 "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse e le aree con altri tipi di penalità", è stata indetta per il giorno 16 dicembre 2021, una Conferenza di Servizi. Nell'ambito della stessa le strutture competenti per le diverse tipologie di pericolo hanno verificato le interferenze delle nuove previsioni di variante con la cartografia della Carta della Pericolosità.

Per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 19 novembre 2021,

protocollo provinciale n. 837866, ha indetto per il giorno 12 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal PUP, con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) e con i contenuti della l.p.15/2015, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/15 con il verbale conclusivo n. 1/2022 di data 12 gennaio 2022 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

In detto parere la Conferenza di pianificazione, considerati gli esiti delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali interpellati, in particolare quelli in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio i cui esiti sono stati ripresi nel suddetto parere, ha espresso una serie di osservazioni al fine dell'approfondimento dei contenuti della variante e della conseguente loro modifica secondo quanto rappresentato nel testo della summenzionata valutazione provinciale.

Con nota prot. 77791 di data 1 febbraio 2022, il verbale della Conferenza di pianificazione n. 1/2022 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Bondone, la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 27 maggio 2022, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva; in tale delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo sono pervenute 15 osservazioni e che nell'ulteriore periodo di deposito non sono pervenute nuove osservazioni correlate a quelle pubblicate.

La documentazione è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 30 maggio 2022, protocollo provinciale nn. 365117 e 365792, nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU.

Successivamente a ciò il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 27 giugno 2022, protocollo provinciale n. 455456, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Bondone, il quale, con con nota del 18 ottobre 2022, protocollo provinciale n. 716844, ha trasmesso la documentazione richiesta.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 28 ottobre 2022, protocollo provinciale n. 744785 ha convocato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.p. n. 23/1992 e s.m, per il giorno 18 novembre 2022 una Conferenza di Servizi.

Successivamente a ciò il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 16 dicembre 2022, protocollo provinciale n. 868196, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Bondone.

L'Amministrazione comunale, con nota del 6 dicembre 2023, protocollo provinciale n. 908823, ha trasmesso le integrazioni richieste al Servizio preposto, il quale, con nota del giorno 9 febbraio 2024, protocollo provinciale n. 107960, ha nuovamente sospeso il procedimento di approvazione in

attesa di alcune integrazioni rispetto a quanto già richiesto, trasmesse infine dal Comune con nota del 1 marzo 2024, protocollo provinciale n. 163931.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 5 marzo 2024, protocollo provinciale n. 175259 ha convocato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.p. n. 23/1992 e s.m, per il giorno 27 marzo 2024 una Conferenza di Servizi.

Successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 22 aprile 2024, protocollo provinciale n. 309204, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha sospeso il procedimento di approvazione in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano, trasmesse poi dal Comune di Bondone con nota del 20 maggio 2024, protocollo provinciale n. 382846 e integrate successivamente note dei giorni 3 e 15 luglio 2024, protocolli provinciali nn. 519229 e 551639.

In relazione alle integrazioni post adozione definitiva il Servizio preposto, con nota del 7 giugno 2024, protocollo provinciale n. 439045, ha chiesto al Servizio Bacini montani il proprio parere di merito, arrivato con nota del 19 giugno 2024, protocollo provinciale n. 476079.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Bondone, adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 1 di data 27 maggio 2022, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Bondone in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 31 maggio 2022 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 172 rispetto al termine di legge a causa delle ripetute istruttorie e valutazioni relative alle diverse consegne effettuate dal comune.

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

## d e l i b e r a

1) di approvare la variante generale sostanziale al Piano regolatore generale del Comune Bondone, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 27 maggio 2022, con le modifiche apportate a seguito del verbale della Conferenza di Pianificazione n. 1/2022 e successivamente ulteriormente modificata sulla base delle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio dei giorni 27 giugno e 16 dicembre 2022, protocolli provinciali nn. 455456 e 868196, e del giorno 22 aprile 2024, protocollo provinciale n. 309204, come condivise dal Comune

e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il verbale della Conferenza di Pianificazione n. 1/2022 di data 12 gennaio 2022, corrispondente all'allegato A), le note dei giorni 27 giugno e 16 dicembre 2022, protocolli provinciali nn. 455456 e 868196, e del giorno 22 aprile 2024, protocollo provinciale n. 309204, corrispondenti all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

3) di dare atto che l'approvazione della variante sostanziale al PRG del Comune di Bondone costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

5) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 All. A

002 All. B

003 All. C

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**  
**Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio**  
**CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE**  
*(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)*

**VERBALE N. 1/2022 DEL 12 GENNAIO 2022**

OGGETTO: COMUNE DI BONDONE: Adozione preliminare della Variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Bondone - "PRG 2021" ai sensi dell'art. 37 della L.P. 15/2015. Rif.to decreto del Commissario straordinario n. 38 di data 06 ottobre 2021 - prima adozione (prat. 2898).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 09.00, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 837866 di data 19 novembre 2021, al seguente link [https:// meet.google.com/qsr-aivq-qar](https://meet.google.com/qsr-aivq-qar), per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link sopra citato con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione.

Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Arch. Filippo Crescini	COMUNE DI BONDONE	Ufficio tecnico	
Ing. Eliodoro Gelmini	COMUNE DI BONDONE	Ufficio tecnico	
Dott. Pian. Mario Giovanelli	COMUNE DI BONDONE	Progettista	
	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		<b>Parere</b> Prot. n. 26718 del 13/01/2022
	SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI – Ufficio Previsioni e Pianificazione – Ufficio Pianificazione lavori di prot.		

	civile		
	SERVIZIO FORESTE		
	SERVIZIO AGRICOLTURA		<b>Parere</b> Prot. n. 922623 del 21/12/2021
	APPA-Settore qualità Ambientale		<b>Parere</b> Prot. n. 927729 del 22/12/2021
	SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE		<b>Parere</b> Prot. n. 940720 del 29/12/2021
	SERVIZIO GESTIONE STRADE		<b>Parere</b> Prot. n. 940720 del 29/12/2021
	SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI		<b>Parere</b> Prot. n. 47554 del 20/01/2022
	SERVIZIO BACINI MONTANI		
Dott.ssa Mariangela Balboni	SERVIZIO GEOLOGICO	Funzionario incaricato	<b>Delega</b> Prot. n. 893810 del 10/12/2021
	SERVIZIO TURISMO E SPORT		<b>Parere</b> Prot. n. 49334 del 21/01/2022
Dott.ssa Elena Guella	SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE	Funzionario incaricato	<b>Delega</b> Prot. n. 6173 del 05/01/2022
	SERVIZIO ARTIGIANATO E COMMERCIO		<b>Parere</b> Prot. n. 37186 del 18/01/2022
	SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI – Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene e sanità pubblica		
Arch. Elisa Coletti	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	Presidente	<b>Delega</b> ID: 562197411 del 12/01/2022
Arch. Sara Sbeti	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	Relatrice	

La Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, la Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 9:10.

### **Premessa**

Con decreto del Commissario straordinario n. 38 del 6 ottobre 2021 il Comune di Bondone ha adottato in via preliminare il piano regolatore generale del proprio territorio, denominato "PRG 2021".

Il progettista del piano illustra in sintesi i contenuti della Variante al PRG in esame, che si configura come strumento urbanistico comunale di impianto sostanzialmente nuovo, considerato che il PRG vigente corrisponde a un programma di fabbricazione in vigore dall'anno 1991, adeguato alla Variante 2000 al PUP, che ha mantenuto di fatto inalterato il proprio assetto fino ad oggi.

In premessa, il progettista richiama le dinamiche insediative del territorio comunale, caratterizzato dalla presenza dei tre nuclei abitati di Bondone, Baitoni di sopra e Baitoni di sotto, che hanno mantenuto nel tempo sostanzialmente leggibile l'assetto originario, definito dalla cartografia catastale ottocentesca, implementato da sporadici episodi edificatori che non ne hanno alterato le caratteristiche insediative principali. Notevole valore è rivestito anche dai centri storici e dall'edificato tradizionale, le cui dinamiche di sviluppo e le cui peculiarità sono descritte in maniera esaustiva dalla documentazione di piano.

Vengono inoltre messe in evidenza le peculiarità del territorio comunale sotto il profilo ambientale, dove sono presenti diverse importate aree tutelate: questo ha portato l'amministrazione comunale a elaborare una disciplina specifica per la zona del Lago di Idro e l'asta fluviale del Chiese, che rappresentano peraltro segni importanti che definiscono i confini comunali.

La variante allo strumento urbanistico comunale in esame verifica pertanto l'intero assetto pianificatorio del territorio di Bondone e comprende, oltre alla zonizzazione del territorio urbanizzato aperto, la pianificazione del patrimonio edilizio dei centri storici e il piano di recupero del patrimonio edilizio tradizionale montano, con la relativa documentazione illustrativa e le specifiche norme di attuazione.

### **Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015**

La documentazione di piano comprende la "Rendicontazione urbanistica", redatta ai sensi del d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. e ss.mm.ii., che fornisce i necessari approfondimenti in merito alla coerenza delle scelte urbanistiche rispetto ai contenuti del PRG vigente e alla pianificazione sovraordinata, nonché alle interferenze delle previsioni con il quadro ambientale definito dagli strumenti urbanistici comunali, dal PTC e dal PUP.

Dopo aver effettuato una precisa analisi dei contenuti del piano, delineando un quadro conoscitivo delle dinamiche insediative ed ambientali che caratterizzano il territorio comunale di Bondone, il documento conclude in sintesi che il nuovo piano "non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico, ambientale e insediativ previsto dalla pianificazione sovraordinata e in particolare dal Piano urbanistico provinciale (carta del paesaggio, tutele paesaggistiche e reti ecologiche Ambientali) e dal Piano territoriale della comunità delle Giudicarie".

Nel merito della coerenza con la pianificazione sovraordinata, si riporta tuttavia il parere fornito dalla Comunità delle Giudicarie in data 13 gennaio 2022, con nota prot. 26718, che evidenzia incongruenze cartografiche rispetto ai piani stralcio del PTC: le valutazioni riportate nella rendicontazione urbanistica dovranno essere verificate e integrate alla luce della ridefinizione dei perimetri delle aree di protezione fluviale, come segue:

"A seguito di una prima disamina dei contenuti della Variante, per quanto di competenza, l'Ufficio Urbanistica della Comunità, relativamente all'adeguamento ai Piani stralcio al PTC approvati, evidenzia quanto segue.

*Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali:* nelle cartografie non sono evidenziate le aree di protezione fluviale di interesse paesaggistico, ambito ecologico e ambito ecologico a valenza elevata del PTC. Tali aree dovranno quindi essere riportate in cartografia come previsto dal PTC”.

Rispetto alla coerenza interna del PRG, il documento di rendicontazione urbanistica sintetizza che “il nuovo piano risulta coerente con le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente (...) sul territorio comunale e non producendo effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche”.

Nel merito dei contenuti del documento, si ritiene necessario che le valutazioni condotte in relazione alla pianificazione sovraordinata siano integrate richiamando le eventuali interferenze rispetto alla Carta di Sintesi della Pericolosità, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 04.09.2020, entrata in vigore in data 2 ottobre 2020. In merito agli aspetti specifici, si faccia riferimento a quanto riportato ai paragrafi seguenti del presente verbale.

### **Analisi degli elaborati cartografici di piano**

Il piano in esame è stato redatto reinterprestando e ridefinendo la zonizzazione del territorio comunale su una base catastale aggiornata all’anno 2018, e adeguando i tematismi del PRG vigente alla legenda standard provinciale, in una complessiva riconfigurazione dello strumento urbanistico comunale. A tal proposito si evidenzia la particolare complessità dell’operazione di ridefinizione della documentazione di piano, considerato l’elevato numero di variazioni rispetto allo strumento urbanistico in vigore e considerata la necessità di un complessivo aggiornamento rispetto alla pianificazione provinciale e comunitaria, sia sotto il profilo cartografico che normativo.

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano in esame, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al fine della necessaria verifica e integrazione dei relativi contenuti in sede di adozione definitiva. Tali indicazioni devono essere integrate con quanto evidenziato in via diffusa nel presente parere dai Servizi provinciali sotto i profili di specifica competenza.

#### *Pianificazione del territorio aperto (TA)*

- L’individuazione delle modifiche urbanistiche non risulta sempre corretta. A titolo di esempio, le varianti nn. 453, 454 e 455 modificano la destinazione da “parco di campagna” a “area agricola di pregio”, laddove l’area agricola di pregio proposta risulta molto più estesa delle aree perimetrate dalla variante. Si richiede una verifica generale e opportuni chiarimenti in merito.

- Il file shape V100 comprende gruppi di varianti puntuali con medesima destinazione urbanistica nel PRG in vigore e nel PRG adottato (ad esempio, le nn. 457, 458, 459, 460). Si valuti l’opportunità di configurarle come unica previsione.

- Si rilevano incongruenze nell’indicazione della destinazione delle varianti, tra la tabella della Carta di sintesi della pericolosità e i file shape/cartografia pdf. Ad esempio, la variante V100 identificata come n. 3 in realtà ha destinazione a “parcheggio”, e non “viabilità” come indicato. In questo caso, il perimetro del file shape Ff415 (“strada locale esistente”) si sovrappone alla destinazione “parcheggio”.

- Nella relazione dedicata alle valutazioni per la Carta di sintesi della pericolosità molte modifiche sono indicate con destinazione di progetto errata. A titolo di esempio:

- varianti nn. 584, 585, 586, 802, 816: la destinazione è a parcheggio ma nell’elenco delle modifiche sono definite “verde attrezzato e di protezione”;
- varianti n. 587 – 588 e seguenti: identificano un’area produttiva locale, mentre nell’elenco delle modifiche sono indicate come “verde attrezzato”. È produttiva locale. Nella varianti è indicato come verde attrezzato;
- variante n. 595, anziché come “area a bosco” nell’elenco delle modifiche è definita “insediamento storico”;
- variante n. 596 che localizza un’area residenziale di completamento” è indicata invece come “verde attrezzato e di protezione”;
- varianti nn. 606 e 607, sono indicate come “verde attrezzato” ma in realtà corrispondono come “viabilità locale esistente”;

- varianti 695 - 710: definite come area a “verde attrezzato”, ma si configura come area agricola di pregio;
- varianti nn. 696, 714, 988: indicate come “verde attrezzato”, corrispondono a un parcheggio pubblico;
- varianti nn. 722, 723: indicate come “verde attrezzato”, individuano invece area a verde privato;
- variante n. 398: definita come edificio a “restauro”, corrisponde a un’area a verde pubblico”;
- variante n. 269: definita come edificio a “risanamento”, corrisponde a un’area per “servizi civili e amministrativi”.

- nella stessa relazione relativa alla Carta di Sintesi della pericolosità alcune modifiche non si configurano come varianti urbanistiche. Si vedano ad esempio:

- n. 531: la cartografia del PRG vigente *in formato pdf* assegna già all’immobile la categoria di intervento “A”;
- nn. 709, 247, 080, 057: già nella cartografia vigente sono edifici assoggettati alla categoria del “risanamento”;
- n. 613: anche nella cartografia vigente in pdf all’edificio è assegnata la categoria di intervento della “ristrutturazione totale”.
- n. 700 e n. 801 sono modifiche urbanistiche da “zona residenziale esistente di completamento” a “zona residenziale di completamento”, non si configura come variante.
- Lo stesso dicasi per la v 993 - 1047 da “zona produttiva D” a “area produttiva di interesse locale”.

- all’area sottesa alla variante 903 risultano assegnate due destinazioni: “area residenziale satura” e “area a verde privato”. E’ opportuno distinguere le due zone.

- e’ presente il file shape Z314, che in legenda è fatto corrispondere a “art. 39 – bene ambientale Z314: sistema paesaggistico del fiume Chiese”. Si rileva che il PUP non individua nessun bene ambientale sul territorio comunale di Bondone. Deve essere conseguentemente verificato anche il testo della norma, che prescrive di “(...) realizzare un parco fluviale in armonia a quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale (PUP)”

- il file shape V100 comprende le varianti nn. 621, 622, 629, 630 che tuttavia non sono indicate nelle relazioni relative alla Carta di sintesi della pericolosità.

- molte delle modifiche individuate nel raffronto si riferiscono alle stesse geometrie:

v 1020 e v1021, v1022 e v1023, v1026 e v1027, v1028 e v1029, v 1030 e v1031, v1032 e v1033, v1034 e v1035, v1036 e v1037, v1038 e v1039, v1040 e v1041, v1044 e v1045, v1046 e v1047, v1048 e v1049, v1050 e v1051, v1052 e v1053, v1054 e v1055, v1056 e v1057, v1060 e v1061, v1062 e v1063, v1067 e v1066, v1068 e v1069, v1070 e v1071.

- l’area destinata a “discarica inerti”, non presente nella cartografia vigente, (p.f. 2700/3 C.C. Bondone) deve essere indicata come variante nel file shape V100.

- gli ambiti fluviali del prg adottato non corrispondono a quelli del PTC. Per individuarli, peraltro, è stato erroneamente utilizzato il file shape Z308 “riserve naturali”, che è uno shp residuale (ora sostituito con il file shape Z328).

- La rappresentazione della rete idrografica deve essere integrata riportando i corsi d’acqua minori.

- Le fasce di rispetto stradale indicate in cartografia non coincidono con le misure specificate dalle tabelle B e C dell’articolo 73 delle norme di attuazione del PRG (si veda ad esempio quelle in corrispondenza della viabilità di 4 categoria esistente: nella tabella si stabilisce un’ampiezza di 15 m fuori area destinata all’ insediamento e di 5 m nelle aree destinate all’insediamento, mentre in cartografia tali fasce di rispetto sono tutte di larghezza pari a 5 m.

- E’ presente il file shape F411\_L che corrisponde alla viabilità di 3 categoria di progetto, che non è previsto invece nella cartografi in pdf.

#### Piano del patrimonio edilizio montano

- Sono censiti molti edifici privi di individuazione catastale. Si richiamano i gli indirizzi e i criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano allegati alla deliberazione di Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 2002, all’art. 2, comma 2: “*Si considera*

*esistente l'edificio montano individuato catastalmente avente elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto", e comma 3: "Si considera edificio da recuperare quello individuato catastalmente avente elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale")*: vengono verificate le schede n. 088, n. 091, n. 101, n. 028, n. 048, n. 051, n. 069 (edificio di cui non è stata fornita la documentazione fotografica), n. 072, n. 083, n. 101, n. 104 , n. 108.

- in base alla documentazione fotografica fornita, risulta che gli edifici di cui alle schede nn. 088, 100, 108, 048, 051 non presentano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 e 3, al fine di un intervento di recupero.

- il file shape V100 deve essere integrato riportando tutti immobili compresi nel piano per il patrimonio edilizio montano. A titolo di esempio, si evidenzia che non risultano individuati gli edifici di cui alle schede nn. 068, 114, 101, 008, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 009, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 027, 013, 020.

- la geometria file shape A301 dell'edificio di cui alla scheda n. 021 corrisponde a una sola parte del sedime dell'immobile.

- la geometria delle varianti indicate al nn. 100, 207, 206 non corrisponde a quanto compreso nel file shape A301.

### **Verifica preventiva del rischio idrogeologico**

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, come anticipato in premessa, in data 17 dicembre 2021 si è tenuta la la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Nell'ambito del procedimento di esame dei piani regolatori e relative varianti adottati, di cui agli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, la Conferenza verifica le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020.

Si riporta pertanto estratto del relativo verbale, di cui si è data sintetica lettura in sede di Conferenza di pianificazione, per quanto riguarda le previsioni introdotte dalla variante al PRG di Bondone in esame.

"La Conferenza prende atto di tutte le varianti relative alle aree agricole e agricole di pregio che sono in recepimento del PTC vigente.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani specifica che, in base alla normativa della CSP, non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento in fase di pianificazione. Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche attuali e di progetto siano equiparabili e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi dovranno essere supportati da studio di compatibilità redatto in fase progettuale.

Lo stesso Servizio rileva la difficoltà di paragonare, in numerosi casi, la destinazione vigente a quella proposta considerata la mancanza di norme di attuazione puntuali che permettano di valutare le possibilità d'intervento sia allo stato attuale che in quello di progetto.

Evidenzia inoltre che, per molte varianti, viene proposta la destinazione 'verde di protezione e attrezzato'. Tante di queste varianti ricadono in aree critiche per fenomeni alluvionali; pertanto, tali varianti, sono ammissibili solo se la destinazione urbanistica è coerente con la pericolosità gravante sull'area, ovvero, 'verde di protezione'. Diversamente, devono essere supportate da studio di compatibilità in fase di pianificazione.

Numerose varianti ricadono in area a penalità P3 (nonché in ambito fluviale di interesse idraulico) nella zona prossima al Lago d'Idro; molte di tali varianti non sono ammissibili se non previa redazione di uno studio di compatibilità che valuti la criticità dell'area e le misure di mitigazione da

adottarsi per rendere compatibile l'utilizzo di tale zona con la pericolosità in essere. A tal proposito, sottolinea la necessità di predisporre uno studio unitario e coerente per tutta l'area in oggetto. Specifica che non sono state commentate tutte le varianti che si configurano quali recepimento del PTC e le varianti che ricadono in aree a penalità P2, rimandando, in tal caso, direttamente alla normativa della CSP, art.17 delle n.d.a., che presuppone la redazione di eventuali studi in fase di intervento.

Per tutte le varianti che allo stato attuale sono individuate quali 'Zone di interesse storico' prende atto della loro natura 'residenziale' demandando ad un'eventuale fase progettuale la redazione dello studio di compatibilità qualora ricadano in aree a penalità della CSP.

Rileva, altresì, che molte varianti ricadono in corrispondenza della rete idrografica; a tal proposito, rimanda a quanto riportato nell'introduzione del presente verbale, in merito alla necessità di riportare in cartografia il reticolo idrografico che deve essere comunque salvaguardato.

Il Servizio Foreste, visto il numero delle varianti proposte, indica in tabella il parere per quanto riguarda l'interferenza delle varianti con la penalità P4 da incendi boschivi, qualora venga modificata la destinazione da bosco a una diversa destinazione.

Per quanto riguarda le tematiche di competenza, ricorda che per qualsiasi variante che preveda opere su aree boscate, come definite all'art.2 della l.p.11/2007, è necessario acquisire l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007.

Per quanto riguarda le varianti che da bosco passano ad area agricola, per esempio le n. 107-109-110-117-731, il parere è negativo dal punto di vista procedurale, in quanto prima di modificare la destinazione è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco (cambio coltura) e concluderne i lavori. Infatti, la destinazione agricola è sempre compatibile a partire da quella a bosco, e al termine dei lavori l'area sarebbe normata ad agricola di pregio in automatico, senza necessariamente dover procedere ad una variante urbanistica.

Il Servizio Geologico rileva che le norme a supporto del Piano vanno aggiornate ai riferimenti e agli articoli della nuova Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP), approvata con Delibera della Giunta provinciale n. 1317 dd. 04 settembre 2020.

Il Servizio, inoltre, evidenzia che nell'analisi del Piano, in generale:

- non sono ammesse varianti urbanistiche che, ai fini CSP, propongono una destinazione che preveda un aumento del carico antropico e della vulnerabilità, in area a penalità elevata P4 e media P3; per questi casi si rimanda, pertanto, al rispetto degli articoli 15 e 16 della Delibera di cui sopra;
- si sono individuate numerose varianti ricadenti in aree a penalità media ed elevata della CSP, ma che risultano già "stato di fatto". Si è quindi -vedi elenco di dettaglio sottostante- proceduto a commentare singolarmente e a segnalare, comunque, le possibili criticità geologiche gravanti sull'area;

come già indicato dal Servizio Bacini Montani, rileva la difficoltà a interpretare e paragonare la destinazione vigente con quella di progetto, sia per la mancanza di descrizioni precise sulla normativa di Piano sia per l'assenza di una descrizione esplicita per ogni singola variante (a titolo di esempio si citano le "aree di interesse storico", le "zone agricole, forestali e incolte", "spazio pubblico da riqualificare" e destinazioni a determinate categorie progettuali;

per queste ultime categorie - ad esempio ristrutturazione, risanamento conservativo- la reale

- necessità di considerarle varianti cartografiche e soggette al rispetto della CSP, se già l'uso del suolo è residenziale;
- la quantità notevole di varianti urbanistiche puntuali cartografiche (più di mille), unitamente associate ad areali spesso di limitate porzioni, ma con destinazioni simili, che producono un ridisegno pianificatorio fortemente frammentato, di difficile lettura e comprensione ai fini della CSP.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
0001	Il Servizio Geologico evidenzia che la variante urbanistica da "viabilità ed infrastrutture" a "spazio pubblico da riqualificare" intercetta in parte un'area a penalità P4 per crolli rocciosi. Si propone lo <b>STRALCIO</b> della parte in penalità elevata suggerendo una destinazione più opportuna (ad esempio elevata naturalità, bosco, verde di protezione...). Per il settore in penalità P2 la variante è invece ammissibile.
0002	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP

	disciplinate dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0003	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinate dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0004	POSITIVO
0005	POSITIVO
0006	POSITIVO
0007	POSITIVO
0008	POSITIVO
0009	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in aree a penalità P4 e P3 della CSP disciplinate dagli artt.15 e 16 delle N.d.A. della CSP, pertanto, la variante è ammissibile <b>solo</b> se non comporta un aggravio rispetto alla situazione vigente. Pertanto, la destinazione indicata è 'verde di protezione'.
0010	POSITIVO
0011	La variante si intende migliorativa ai fini CSP.
0012	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinate dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0013	POSITIVO
0014	POSITIVO
0015	POSITIVO
0016	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0017	POSITIVO
0018	POSITIVO
0019	POSITIVO
0020	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0021	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0022	POSITIVO
0023	POSITIVO
0024	POSITIVO
0025	POSITIVO
0026	POSITIVO
0027	POSITIVO
0028	POSITIVO. L'area ha già una destinazione residenziale.
0029	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP. La destinazione 'verde di protezione' è la più consona alla criticità dell'area. Il Servizio Geologico segnala, fermo restante che si tratta di un riconoscimento dello stato di fatto, che l'area ricreativa a verde di protezione (parco giochi), è esposta secondo quanto indicato nella cartografia CSP ad una pericolosità da crolli rocciosi (penalità P3) e, pertanto, si ricorda che in queste aree gli interventi sono subordinati al rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0030	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in gran parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP. La destinazione 'verde di protezione' è la più consona alla criticità dell'area. Il Servizio Geologico segnala, fermo restante che si tratta di un riconoscimento dello stato di fatto, che l'area ricreativa a verde di protezione (parco giochi), è esposta secondo quanto indicato nella cartografia CSP ad una pericolosità da crolli rocciosi (penalità P3) e, pertanto, si ricorda che in queste aree gli interventi sono subordinati al rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0031	Il Servizio Geologico prende atto che l'area agricola è un adeguamento al PTC. Tuttavia, segnala che ricade in area a penalità P3 e P4 per crolli rocciosi. Il Servizio Foreste, analogamente, segnala che parte dell'area ricade in area a penalità P4 per incendi boschivi.
0032	POSITIVO
0033	POSITIVO
0034	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0035	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.

0036	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale al quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico. Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0037	POSITIVO
0038	POSITIVO
0039	POSITIVO
0040	POSITIVO
0041	POSITIVO
0042	POSITIVO
0043	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP e in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0044	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP e in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0045	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in aree a penalità P3 e P2 disciplinate dall'art.16 e dall'art.17 delle N.d.A. della CSP.
0046	POSITIVO
0047	POSITIVO
0048	POSITIVO
0049	POSITIVO
0050	POSITIVO
0051	Il Servizio Bacini montani rileva che gran parte della variante ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0052	POSITIVO
0053	POSITIVO
0054	POSITIVO
0055	POSITIVO
0056	POSITIVO
0057	POSITIVO
0058	POSITIVO
0059	POSITIVO
0060	POSITIVO
0061	POSITIVO
0062	POSITIVO
0063	POSITIVO
0064	POSITIVO
0065	POSITIVO
0066	POSITIVO
0067	POSITIVO
0068	POSITIVO
0069	POSITIVO
0070	POSITIVO
0071	POSITIVO
0072	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP e in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0073	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 e pertanto <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0074	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 e pertanto <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai

	sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0075	POSITIVO
0076	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante ricade in penalità media P3 per crolli rocciosi e pertanto <b>non è ammissibile</b> ed è disciplinata dall'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP.
0077	POSITIVO
0078	POSITIVO
0079	POSITIVO
0080	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0081	POSITIVO
0082	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0083	POSITIVO
0084	POSITIVO
0085	POSITIVO
0086	POSITIVO
0087	POSITIVO
0088	Il Servizio Geologico rileva che la variante prevede come nuova destinazione "verde privato" da "aree di interesse storico". Parte dell'area ricade in penalità P4 e parte in penalità P3 per crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato agli artt. 15 e 16 delle N.d.A. della CSP.
0089	POSITIVO
0090	POSITIVO
0091	POSITIVO
0092	POSITIVO
0093	POSITIVO
0094	POSITIVO
0095	POSITIVO
0096	POSITIVO
0097	POSITIVO
0098	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0099	Il Servizio Geologico propone lo <b>STRALCIO</b> del settore di variante a penalità media P3 per crolli rocciosi. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0100	POSITIVO
0101	POSITIVO
0102	POSITIVO
0103	POSITIVO
0104	POSITIVO
0105	POSITIVO
0106	POSITIVO
0107	Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto parte dell'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p. 11/2007, come indicato in premessa. Chiede, quindi, che tale area sia destinata a bosco riportando lo stato dei luoghi.
0108	POSITIVO
0109	POSITIVO
0110	Il Servizio Geologico propone lo <b>STRALCIO</b> del settore di variante a penalità media P3 per crolli rocciosi. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto parte dell'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Chiede, quindi, di

	destinare tale area a bosco riportando lo stato dei luoghi.
0111	POSITIVO
0112	POSITIVO
0113	POSITIVO
0114	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto ricade in area a penalità P3 e in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0115	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto ricade in area a penalità P3 e in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0116	POSITIVO
0117	Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto parte dell'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Chiede, quindi, di destinare tale area a bosco riportando lo stato dei luoghi.
0118	POSITIVO
0119	POSITIVO
0120	POSITIVO
0121	POSITIVO
0122	POSITIVO
0123	POSITIVO
0124	POSITIVO
0125	POSITIVO
0126	POSITIVO
0127	POSITIVO
0128	POSITIVO
0129	POSITIVO
0130	POSITIVO
0131	POSITIVO
0132	POSITIVO
0133	POSITIVO
0134	POSITIVO
0135	POSITIVO
0136	POSITIVO
0137	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 e pertanto <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0138	POSITIVO
0139	POSITIVO
0140	POSITIVO
0141	POSITIVO
0142	POSITIVO
0143	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0144	POSITIVO
0145	POSITIVO
0146	POSITIVO
0147	POSITIVO

0148	POSITIVO
0149	POSITIVO
0150	POSITIVO
0151	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0152	POSITIVO
0153	POSITIVO
0154	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP. Considerata la criticità dell'area la destinazione 'verde di protezione' è la più coerente.
0155	POSITIVO
0156	POSITIVO
0157	POSITIVO
0158	Il Servizio Geologico propone lo <b>STRALCIO</b> del settore di variante a penalità media P3 per crolli rocciosi e che l'area abbia una destinazione più opportuna. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0159	POSITIVO
0160	POSITIVO
0161	POSITIVO
0162	POSITIVO
0163	POSITIVO
0164	POSITIVO
0165	POSITIVO
0166	POSITIVO
0167	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0168	POSITIVO
0169	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP. La variante è ammissibile in virtù delle limitate dimensioni.
0170	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto ricade in area a penalità P3 e in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0171	POSITIVO
0172	POSITIVO
0173	POSITIVO
0174	POSITIVO
0175	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP; tuttavia la ritiene ammissibile in virtù delle limitate dimensioni.
0176	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0177	POSITIVO
0178	POSITIVO
0179	POSITIVO
0180	Il Servizio Geologico evidenzia che la variante urbanistica da "viabilità ed infrastrutture" a "spazio pubblico da riqualificare" intercetta in parte un'area a penalità P4 per crolli rocciosi. Si propone lo <b>STRALCIO</b> della parte in penalità elevata suggerendo una destinazione più opportuna (ad esempio elevata naturalità, bosco, verde di protezione...). Per il settore in penalità P2 la variante è invece ammissibile. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta in minima parte un'area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0181	POSITIVO
0182	POSITIVO
0183	POSITIVO

0184	POSITIVO
0185	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta in piccola parte un'area a penalità P3 e un'area a penalità APP disciplinate dall'art.16 e dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0186	POSITIVO
0187	POSITIVO
0188	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0189	POSITIVO
0190	POSITIVO
0191	POSITIVO
0192	POSITIVO
0193	POSITIVO
0194	POSITIVO
0195	POSITIVO
0196	POSITIVO
0197	POSITIVO
0198	POSITIVO
0199	POSITIVO
0200	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale al quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico. Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P.18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0201	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto ricade in area a penalità P3 e in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0202	POSITIVO
0203	POSITIVO
0204	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area da "area di interesse storico" a "ristrutturazione edilizia" ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi. Pertanto, si rimanda a quanto indicato all'art.15 delle N.d.A. della CSP.
0205	Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto parte dell'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Inoltre, segnala che in alcune parti l'area è classificata P4 per penalità da incendi boschivi.
0206	POSITIVO
0207	POSITIVO
0208	POSITIVO
0209	POSITIVO
0210	POSITIVO
0211	POSITIVO
0212	POSITIVO
0213	POSITIVO
0214	POSITIVO
0215	POSITIVO
0216	POSITIVO
0217	POSITIVO
0218	POSITIVO
0219	POSITIVO
0220	POSITIVO
0221	POSITIVO
0222	POSITIVO
0223	POSITIVO
0224	POSITIVO

0225	POSITIVO
0226	POSITIVO
0227	POSITIVO
0228	POSITIVO
0229	POSITIVO
0230	POSITIVO
0231	POSITIVO
0232	POSITIVO
0233	POSITIVO
0234	POSITIVO
0235	POSITIVO
0236	POSITIVO
0237	POSITIVO
0238	POSITIVO
0239	POSITIVO
0240	POSITIVO
0241	Il Servizio Geologico rileva che la variante prevede come nuova destinazione “verde privato” da “aree di interesse storico”. Parte dell’area ricade in penalità P4 e parte in penalità P3 per crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato agli artt. 15 e 16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità P3 ed in parte a penalità APP disciplinate dall’art.16 e dall’art.18 delle N.d.A. della CSP.
0242	POSITIVO
0243	POSITIVO
0244	POSITIVO
0245	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall’art.18 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Geologico rileva che la variante da “zone di interesse storico” a “risanamento conservativo” ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell’art.16 delle N.d.A. della CSP.
0246	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta in minima parte un’area a penalità APP disciplinata dall’art.18 delle N.d.A. della CSP.
0247	POSITIVO
0248	POSITIVO
0249	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in piccola parte in area a penalità APP disciplinata dall’art.18 delle N.d.A. della CSP; in corrispondenza di tale area la destinazione ‘verde di protezione’ è la più coerente.
0250	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in piccola parte in area a penalità APP disciplinata dall’art.18 delle N.d.A. della CSP; tuttavia, la ritiene ammissibile in virtù delle limitate dimensioni.
0251	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità P3 e pertanto, in corrispondenza di tale area, <b>non è ammissibile</b> in quanto contrasta con la disciplina dell’art.16 delle N.d.A. della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi della normativa di riferimento. Il Servizio Geologico evidenzia che l’area di variante (da “agricola, forestale ed incolta” ad “attrezzature ricettive ed alberghiere”) ricade in parte in penalità elevata P4 per crolli ed in parte in penalità media P3. Pertanto, ai sensi degli artt.15 e 16 delle norme della CSP, la variante <b>non è ammissibile</b> . Il Servizio Foreste segnala che per la parte dell’area che ricade in penalità P4 da incendi boschivi, la variante <b>non è ammissibile</b> .
0252	POSITIVO
0253	POSITIVO
0254	POSITIVO
0255	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, in corrispondenza dell’area a penalità P3, è ammissibile solo se la destinazione è ‘verde di protezione’. Diversamente, se la destinazione è a ‘verde attrezzato’ la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell’art.16 delle N.d.A. della CSP.
0256	POSITIVO
0257	Il Servizio Geologico rileva che la variante interessa un’area già residenziale (da “area di interesse

	storico” a “spazio privato tra gli edifici). Si rimanda <b>in fase di eventuale progettazione</b> il rispetto di quanto indicato all’art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall’art.16 delle N.d.A. della CSP.
0258	POSITIVO
0259	Il Servizio Geologico evidenzia che l’area da “area di interesse storico” a “risanamento conservativo” ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi. Pertanto, si rimanda a quanto indicato all’art.15 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall’art.18 delle N.d.A. della CSP.
0260	POSITIVO
0261	POSITIVO
0262	POSITIVO
0263	POSITIVO
0264	POSITIVO
0265	POSITIVO
0266	POSITIVO
0267	POSITIVO
0268	POSITIVO
0269	POSITIVO
0270	POSITIVO
0271	POSITIVO
0272	POSITIVO
0273	POSITIVO
0274	POSITIVO
0275	POSITIVO
0276	POSITIVO
0277	POSITIVO
0278	POSITIVO
0279	POSITIVO
0280	POSITIVO
0281	POSITIVO
0282	POSITIVO
0283	POSITIVO
0284	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall’art.18 delle N.d.A. della CSP.
0285	POSITIVO. La nuova destinazione proposta appare migliorativa ai fini CSP per quanto attiene l’esposizione al pericolo.
0286	POSITIVO
0287	POSITIVO
0288	POSITIVO
0289	POSITIVO
0290	POSITIVO
0291	POSITIVO
0292	POSITIVO
0293	POSITIVO
0294	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, in corrispondenza dell’area a penalità P3, è ammissibile solo se la destinazione è ‘verde di protezione’. Diversamente, se la destinazione è a ‘verde attrezzato’ la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell’art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Geologico rileva che la nuova destinazione di variante (da “viabilità ed infrastruttura” a “verde attrezzato e di protezione”) risponde allo stato dei luoghi, ma ricadendo in penalità media P3 per crolli rocciosi, si raccomanda il rispetto dell’art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di eventuale progettazione.
0295	POSITIVO

0296	POSITIVO
0297	POSITIVO
0298	POSITIVO
0299	POSITIVO
0300	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP. Inoltre, il Servizio Geologico evidenzia che la variante interessa un'area già residenziale (da "area di interesse storico" a "spazio privato tra gli edifici). Si rimanda <b>in fase di eventuale progettazione</b> il rispetto di quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0301	POSITIVO
0302	POSITIVO
0303	POSITIVO
0304	POSITIVO
0305	POSITIVO
0306	POSITIVO
0307	POSITIVO
0308	POSITIVO
0309	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione', in quanto ricadente in area a penalità P3. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0310	POSITIVO
0311	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione', in quanto ricadente in area a penalità P3. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0312	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione', in quanto ricadente in area a penalità P3. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0313	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione', in quanto ricadente in area a penalità P3. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0314	POSITIVO
0315	POSITIVO
0316	POSITIVO
0317	POSITIVO
0318	POSITIVO
0319	POSITIVO
0320	POSITIVO
0321	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione', in quanto ricadente in parte in area a penalità APP. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0322	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione', in quanto ricadente in parte in area a penalità APP. Diversamente, se la destinazione è a

	<p>'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.</p> <p>Il Servizio Geologico segnala, fermo restante che si tratta di un riconoscimento dello stato di fatto, che l'area ricreativa a verde di protezione (parco giochi), è esposta secondo quanto indicato nella cartografia CSP ad una pericolosità da crolli rocciosi (penalità P3) e, pertanto, si ricorda che in queste aree gli interventi sono subordinati al rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.</p>
0323	POSITIVO
0324	POSITIVO
0325	POSITIVO
0326	POSITIVO
0327	POSITIVO
0328	POSITIVO
0329	<p>Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione', in quanto ricadente in parte in area a penalità APP. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP. Rileva, inoltre, che la variante intercetta la rete idrografica.</p> <p>Il Servizio Geologico segnala, fermo restante che si tratta di un riconoscimento dello stato di fatto, che l'area ricreativa a verde di protezione (parco giochi), è esposta secondo quanto indicato nella cartografia CSP ad una pericolosità da crolli rocciosi (penalità P3) e, pertanto, si ricorda che in queste aree gli interventi sono subordinati al rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.</p>
0330	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0331	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0332	<p>Il Servizio Foreste esprime parere <b>NEGATIVO</b>, in quanto l'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa.. Inoltre, segnala che l'intera area è classificata P4 per penalità da incendi boschivi.</p> <p>L'area in variante (da "agricola, forestale ed incolta" ad "agricola di pregio") si estende ampiamente su un versante roccioso in parte boscato, caratterizzato da pendenze rilevanti ed impluvi. Il Servizio Geologico, viste le caratteristiche morfologiche del luogo, propone una destinazione più adeguata allo stato dei luoghi (ad esempio elevata naturalità, boscata....).</p>
0333	<p>Il Servizio Foreste esprime parere <b>NEGATIVO</b>, in quanto l'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Inoltre, segnala che l'intera area è classificata P4 per penalità da incendi boschivi.</p> <p>L'area in variante (da "agricola, forestale ed incolta" ad "agricola di pregio") si estende ampiamente su un versante roccioso in parte boscato, caratterizzato da pendenze rilevanti ed impluvi. Il Servizio Geologico, viste le caratteristiche morfologiche del luogo, propone una destinazione più adeguata allo stato dei luoghi (ad esempio elevata naturalità, boscata....).</p>
0334	POSITIVO
0335	POSITIVO
0336	POSITIVO
0337	POSITIVO
0338	POSITIVO
0339	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante da "area di interesse storico" a "residenziale saturo" è già edificata in parte. Si rimanda al rispetto degli artt.15 e 16 delle N.d.A. della CSP.
0340	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "agricola, forestale ed incolta" a "verde attrezzato e di protezione", <b>non è ammissibile</b> : ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi e, pertanto, è disciplinata dall'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP.
0341	POSITIVO
0342	POSITIVO
0343	POSITIVO
0344	POSITIVO
0345	POSITIVO
0346	POSITIVO
0347	POSITIVO

0348	POSITIVO
0349	POSITIVO
0350	POSITIVO
0351	POSITIVO
0352	POSITIVO
0353	POSITIVO
0354	POSITIVO
0355	POSITIVO
0356	POSITIVO
0357	POSITIVO
0358	POSITIVO
0359	POSITIVO
0360	POSITIVO
0361	POSITIVO
0362	POSITIVO
0363	POSITIVO
0364	POSITIVO
0365	POSITIVO
0366	POSITIVO
0367	POSITIVO
0368	POSITIVO
0369	POSITIVO
0370	POSITIVO
0371	POSITIVO
0372	POSITIVO
0373	POSITIVO
0374	POSITIVO
0375	POSITIVO
0376	POSITIVO
0377	POSITIVO
0378	POSITIVO
0379	POSITIVO
0380	POSITIVO
0381	POSITIVO
0382	POSITIVO
0383	POSITIVO
0384	POSITIVO
0385	POSITIVO
0386	Il Servizio Geologico evidenzia che la variante da "centro storico" a "residenziale saturo" rileva uno stato di fatto. Ricadendo, comunque, in penalità P3 per crolli rocciosi e per una limitata porzione in penalità elevata P4 per la medesima criticità, si rimanda al rispetto degli artt.15 e 16 delle N.d.A. della CSP.
0387	POSITIVO
0388	POSITIVO
0389	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area da "area di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi. Pertanto, si rimanda a quanto indicato all'art.15 delle N.d.A. della CSP.
0390	POSITIVO
0391	POSITIVO
0392	POSITIVO
0393	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0394	POSITIVO

0395	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0396	POSITIVO
0397	POSITIVO
0398	POSITIVO
0399	POSITIVO
0400	POSITIVO
0401	Si prende atto dell'esistente (viabilità), tuttavia, il Servizio Geologico evidenzia che il tracciato è compreso entro un'area a pericolosità da caduta massi elevata (penalità P4).
0402	POSITIVO
0403	POSITIVO
0404	POSITIVO
0405	POSITIVO
0406	POSITIVO
0407	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0408	POSITIVO
0409	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP. Evidenzia anche che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico soggetto alla disciplina dell'art.14 delle N.d.A. della CSP.
0410	POSITIVO
0411	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in minima parte in area APP. Tuttavia, ritiene la variante ammissibile per le ridotte dimensioni della parte ricadente in APP che comunque <b>non può essere oggetto di edificazione alcuna.</b>
0412	Il Servizio Geologico rileva che le due destinazioni sembrano equivalersi ai fini CSP: da "verde e sport" a "parco pubblico".Si rimanda, pertanto, al rispetto dell'art.16 in fase di progettazione gli approfondimenti opportuni sulla pericolosità da crolli rocciosi.
0413	POSITIVO
0414	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "agricola, forestale e incolta" viene proposta ad "agricola di rilevanza locale". L'area boscata intercetta in parte una zona a penalità P3 per crolli rocciosi, pertanto, si rimanda al rispetto dell'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP, che prevede la redazione di uno studio di compatibilità a supporto della variante urbanistica. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0415	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area APP e pertanto in corrispondenza di tale area la variante è ammissibile solo se <b>non edificabile</b> . Diversamente, l'ammissibilità della variante in area a penalità APP è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0416	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area APP e pertanto in corrispondenza di tale area la variante è ammissibile solo se <b>non edificabile</b> . Diversamente, l'ammissibilità della variante in area a penalità APP è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0417	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP e sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0418	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP e sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0419	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area APP e pertanto in corrispondenza di tale area la variante è ammissibile solo se <b>non edificabile</b> . Diversamente, l'ammissibilità della variante in area a penalità APP è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0420	POSITIVO
0421	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità P3 e in parte a

	penalità APP disciplinate dagli artt.16 e 18 delle N.d.A. della CSP.
0422	POSITIVO
0423	POSITIVO
0424	POSITIVO
0425	POSITIVO
0426	POSITIVO
0427	POSITIVO
0428	POSITIVO
0429	POSITIVO
0430	POSITIVO
0431	Il Servizio Geologico propone lo <b>STRALCIO</b> del settore di variante a penalità media P3 per crolli rocciosi. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0432	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0433	Il Servizio Geologico propone lo <b>STRALCIO</b> del settore di variante a penalità media P3 per crolli rocciosi. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0434	POSITIVO
0435	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "viabilità" a "verde attrezzato e di protezione" ricade in area a penalità media P3 per crolli rocciosi. Si prende atto che la proposta di modifica rispecchia lo stato dei luoghi, ma si raccomanda in fase di progettazione il rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0436	POSITIVO
0437	POSITIVO
0438	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e aree a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP. In corrispondenza di tale parte a penalità APP variante è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Geologico rileva che la nuova destinazione di variante (da "viabilità ed infrastruttura" a "verde attrezzato di protezione") risponde allo stato dei luoghi, ma ricadendo in penalità media P3 si raccomanda il rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di eventuale progettazione.
0439	Il Servizio Geologico rileva che la nuova destinazione di variante (da "viabilità ed infrastruttura" a "verde attrezzato di protezione") risponde allo stato dei luoghi, ma ricadendo in penalità media P3 si raccomanda il rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di eventuale progettazione.
0440	POSITIVO
0441	POSITIVO
0442	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in aree a penalità P4, P3 e APP, nonché in ambito fluviale di interesse idraulico, disciplinate dagli artt.15, 16, 18 e 14 delle N.d.A. della CSP.
0443	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in aree a penalità P4 e APP disciplinate dagli artt.15 e 18 delle N.d.A. della CSP.
0444	POSITIVO
0445	POSITIVO
0446	POSITIVO
0447	POSITIVO
0448	POSITIVO
0449	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "verde privato" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0450	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "agricole, forestali ed incolte" a "verde privato", ricade in area a penalità P4 per crolli rocciosi e, pertanto, disciplinata dall'art.15 delle N.d.A. della CSP, <b>non può essere ammessa</b> .
0451	.POSITIVO
0452	POSITIVO
0453	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in aree a penalità P4, P3, nonché in ambito

	fluviale di interesse idraulico, disciplinate dagli artt.15, 16 e 14 delle N.d.A. della CSP.
0454	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P4 disciplinata dall'art.15 delle N.d.A. della CSP.
0455	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in aree a penalità P4, P3, nonché in ambito fluviale di interesse idraulico, disciplinate dagli artt.15, 16 e 14 delle N.d.A. della CSP.
0456	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP e in ambito fluviale di interesse idraulico (art.14).
0457	POSITIVO
0458	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP e in ambito fluviale di interesse idraulico (art.14).
0459	POSITIVO
0460	POSITIVO
0461	POSITIVO
0462	POSITIVO
0463	POSITIVO
0464	POSITIVO
0465	POSITIVO
0466	POSITIVO
0467	POSITIVO
0468	POSITIVO
0469	POSITIVO
0470	POSITIVO
0471	POSITIVO
0472	POSITIVO
0473	POSITIVO
0474	POSITIVO
0475	POSITIVO
0476	POSITIVO
0477	POSITIVO
0478	POSITIVO
0479	POSITIVO
0480	POSITIVO
0481	POSITIVO
0482	POSITIVO
0483	POSITIVO
0484	Il Servizio Geologico evidenzia che la variante urbanistica da "area di interesse storico" a "verde privato" intercetta in parte un'area a penalità P4 per crolli rocciosi. Si propone lo <b>STRALCIO</b> della parte in penalità elevata suggerendo una destinazione più opportuna (ad esempio elevata naturalità, bosco, verde di protezione...). Per il settore in penalità P2 la variante è invece ammissibile. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0485	POSITIVO
0486	POSITIVO
0487	POSITIVO
0488	POSITIVO
0489	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "agricola, forestale ed incolta" a "residenziale di completamento", <b>non è ammissibile</b> : ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi e, pertanto, è disciplinata dall'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP.
0490	POSITIVO
0491	POSITIVO
0492	POSITIVO
0493	POSITIVO
0494	POSITIVO
0495	POSITIVO
0496	POSITIVO

0497	POSITIVO
0498	POSITIVO
0499	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, in corrispondenza dell'area a penalità APP, è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0500	POSITIVO
0501	POSITIVO
0502	POSITIVO
0503	POSITIVO
0504	POSITIVO
0505	Il Servizio Geologico rileva che la variante interessa un'area già residenziale (da "area di interesse storico" a "ristrutturazione edilizia"). L'area ricade in parte in P4 e in parte in P3 per crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato agli artt.15 e 16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0506	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0507	POSITIVO
0508	POSITIVO
0509	POSITIVO
0510	POSITIVO
0511	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area già edificata da "area di interesse storico" a "ristrutturazione edilizia" ricade per uno sfrido in penalità elevata P4 e per la restante parte in penalità media P3 per crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, al rispetto di quanto indicato agli artt.15 e 16 delle N.d.A. della CSP.
0512	POSITIVO
0513	POSITIVO
0514	POSITIVO
0515	POSITIVO
0516	POSITIVO
0517	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area da "area di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi. Pertanto, si rimanda a quanto indicato all'art.15 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0518	POSITIVO
0519	Il Servizio Geologico rileva che la variante interessa un'area già residenziale (da "area di interesse storico" a "spazio privato tra gli edifici). Si rimanda <b>in fase di eventuale progettazione</b> il rispetto di quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0520	POSITIVO
0521	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0522	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0523	POSITIVO
0524	POSITIVO
0525	POSITIVO
0526	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 della CSP e comportando una nuova espansione <b>non risulta ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0527	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, in corrispondenza dell'area a penalità APP, è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0528	POSITIVO. Riconoscimento stato di fatto.
0529	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante prevede uno spazio pubblico da riqualificare, che intercetta una penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, a quanto indicato all'art.16 c.4

	delle N.d.A. della CSP <b>in fase di pianificazione</b> . Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP, e in minima parte in area a penalità P3, disciplinate dall'art.18 e dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0530	POSITIVO
0531	POSITIVO
0532	POSITIVO
0533	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "agricola, forestale e incolta" ad "insediamento storico", in parte già edificata, ricade in penalità P3 per crolli rocciosi e pertanto <b>non ammissibile</b> ai fini CSP. Il parere può essere rivisto alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP.
0534	POSITIVO
0535	POSITIVO
0536	POSITIVO
0537	POSITIVO
0538	POSITIVO
0539	POSITIVO
0540	POSITIVO
0541	POSITIVO
0542	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP nonché in ambito fluviale di interesse idraulico normato dall'art.14.
0543	POSITIVO
0544	POSITIVO
0545	POSITIVO
0546	POSITIVO
0547	POSITIVO
0548	POSITIVO
0549	POSITIVO
0550	POSITIVO
0551	POSITIVO
0552	POSITIVO
0553	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP e pertanto in corrispondenza di tale area la variante è ammissibile solo se <b>non edificabile</b> . Diversamente, <b>non è ammessa</b> a meno che non sia supportata da studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione.
0554	POSITIVO
0555	POSITIVO
0556	POSITIVO
0557	POSITIVO
0558	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP nonché in ambito fluviale di interesse idraulico normato dall'art.14.
0559	Il Servizio Bacini montani prende atto dello stato di fatto, rilevando tuttavia che parte della variante ricade in area a penalità APP, soggetta alla disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP, nonché in ambito fluviale di interesse idraulico normato dall'art.14.
0560	POSITIVO
0561	POSITIVO
0562	POSITIVO
0563	POSITIVO
0564	POSITIVO
0565	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0566	POSITIVO
0567	POSITIVO
0568	POSITIVO

0569	POSITIVO
0570	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0571	POSITIVO
0572	POSITIVO
0573	POSITIVO
0574	POSITIVO
0575	POSITIVO
0576	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 della CSP e pertanto <b>non è ammissibile</b> in quanto contrasta con la disciplina dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento in fase di pianificazione. Evidenzia, inoltre, che la variante ricade in ambito fluviale di interesse idraulico normato dall'art.14.
0577	POSITIVO
0578	POSITIVO
0579	POSITIVO
0580	POSITIVO
0581	POSITIVO
0582	POSITIVO
0583	POSITIVO
0584	POSITIVO
0585	POSITIVO
0586	POSITIVO
0587	POSITIVO
0588	POSITIVO
0589	POSITIVO
0590	POSITIVO
0591	Il Servizio Geologico evidenzia che la variante urbanistica da "area di interesse storico" a "verde pubblico" intercetta in parte un'area a penalità P4 per crolli rocciosi. Si propone lo <b>STRALCIO</b> della parte in penalità elevata suggerendo una destinazione più opportuna (ad esempio elevata naturalità, bosco, verde di protezione...). Per il settore in penalità P2 la variante è invece ammissibile.
0592	POSITIVO
0593	POSITIVO
0594	POSITIVO
0595	POSITIVO
0596	POSITIVO
0597	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "verde privato" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0598	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area in variante (da agricola, forestale e incolta a verde privato) ricade in penalità P4 per crolli rocciosi. Ai sensi dell'art.15 <b>la variante non è pertanto ammissibile</b> . Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area P3 e pertanto in corrispondenza di tale area la variante è ammissibile solo se <b>non edificabile</b> . Diversamente, l'ammissibilità della variante in area a penalità P3 è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0599	POSITIVO
0600	POSITIVO
0601	POSITIVO
0602	POSITIVO
0603	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP della CSP e pertanto soggetta alla disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0604	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP della CSP e pertanto soggetta alla disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0605	POSITIVO
0606	POSITIVO

0607	POSITIVO
0608	POSITIVO
0609	POSITIVO
0610	POSITIVO
0611	POSITIVO
0612	Il Servizio Geologico prende atto che l'area agricola è un adeguamento al PTC. Tuttavia segnala che ricade in area a penalità P3 e P4 per crolli rocciosi.
0613	POSITIVO
0614	POSITIVO
0615	POSITIVO
0616	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante, in cui viene prevista un'area "a verde pubblico-parco pubblico" da "agricola, forestale, incolta", ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi, pertanto, in relazione all'art.16 c.4 la variante <b>non può essere ammessa</b> . Il parere può essere rivisto alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'articolo in parola.
0617	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante, in cui viene prevista un'area "a verde pubblico-parco pubblico" da "agricola, forestale, incolta", ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi, pertanto, in relazione all'art.16 c.4 la variante <b>non può essere ammessa</b> . Il parere può essere rivisto alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'articolo in parola.
0618	POSITIVO
0619	POSITIVO
0620	POSITIVO
0621	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0622	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0623	POSITIVO
0624	POSITIVO
0625	POSITIVO
0626	POSITIVO
0627	POSITIVO
0628	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0629	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0630	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0631	POSITIVO
0632	POSITIVO
0633	POSITIVO
0634	POSITIVO
0635	POSITIVO
0636	POSITIVO
0637	POSITIVO
0638	POSITIVO
0639	POSITIVO
0640	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area P3 e pertanto in corrispondenza di tale area la variante <b>non è ammissibile</b> . L'ammissibilità della variante in area a penalità P3 è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle

	N.d.A. della CSP.
0641	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0642	POSITIVO
0643	POSITIVO
0644	POSITIVO
0645	POSITIVO
0646	POSITIVO
0647	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, in corrispondenza dell'area a penalità P3, è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione.
0648	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, in corrispondenza dell'area a penalità P3, è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione.
0649	POSITIVO
0650	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP della CSP e, pertanto, in tale area <b>non è ammissibile</b> in quanto contrasta con la disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto, in fase di pianificazione, ai sensi della normativa di riferimento.
0651	POSITIVO
0652	POSITIVO
0653	POSITIVO
0654	POSITIVO
0655	POSITIVO
0656	POSITIVO
0657	POSITIVO
0658	POSITIVO
0659	POSITIVO
0660	POSITIVO
0661	POSITIVO
0662	POSITIVO
0663	POSITIVO
0664	POSITIVO
0665	POSITIVO
0666	POSITIVO
0667	POSITIVO
0668	POSITIVO
0669	POSITIVO
0670	POSITIVO
0671	POSITIVO
0672	POSITIVO
0673	POSITIVO
0674	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP della CSP e, pertanto, soggetta alla disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0675	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP della CSP e, pertanto, soggetta alla disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0676	POSITIVO
0677	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante si localizza in area molto critica per fenomeni alluvionali, individuata a penalità P4, P3 della CSP, nonché ambito fluviale di interesse idraulico. La destinazione 'verde di protezione' è la più coerente con la criticità dell'area.
0678	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.

0679	POSITIVO
0680	POSITIVO
0681	POSITIVO
0682	POSITIVO
0683	POSITIVO
0684	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Evidenzia, inoltre, che la variante ricade in area a penalità P3 della CSP disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0685	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Evidenzia, inoltre, che la variante ricade in area a penalità P3 della CSP disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0686	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 ed in parte in area a penalità P3 della CSP disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0687	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Evidenzia, inoltre, che la variante ricade in area a penalità P3 della CSP disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0688	POSITIVO
0689	Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto parte dell'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Inoltre, segnala che la medesima parte è classificata P4 per penalità da incendi boschivi.
0690	POSITIVO
0691	POSITIVO
0692	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante ricade in penalità media P3 per crolli rocciosi e, pertanto, <b>non è ammissibile</b> ed è disciplinata dall'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP.
0693	POSITIVO
0694	POSITIVO
0695	POSITIVO
0696	POSITIVO
0697	POSITIVO
0698	POSITIVO
0699	POSITIVO
0700	POSITIVO
0701	POSITIVO
0702	POSITIVO
0703	POSITIVO
0704	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0705	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, in corrispondenza dell'area a penalità P3, è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione.
0706	POSITIVO
0707	POSITIVO
0708	POSITIVO

0709	POSITIVO
0710	POSITIVO
0711	POSITIVO
0712	Il Servizio Geologico rileva che la variante da “zone di interesse storico” a “verde privato” ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell’art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall’art.16 delle N.d.A. della CSP.
0713	POSITIVO
0714	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, ricadente in area a penalità P3, è ammissibile solo se la destinazione è ‘verde di protezione’. Diversamente, se la destinazione è a ‘verde attrezzato’ la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell’art.16 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione.
0715	POSITIVO
0716	POSITIVO
0717	POSITIVO
0718	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 e APP della CSP e, pertanto, soggetta alla disciplina degli artt.16 e 18 delle N.d.A. della CSP.
0719	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 e APP disciplinate dagli artt.16 e 18 delle N.d.A. della CSP.
0720	POSITIVO
0721	POSITIVO
0722	POSITIVO
0723	POSITIVO
0724	POSITIVO
0725	POSITIVO
0726	POSITIVO
0727	POSITIVO
0728	POSITIVO
0729	POSITIVO
0730	Il Servizio Geologico rileva che l’area in variante prevede uno spazio pubblico da riqualificare, che intercetta una penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda, pertanto, a quanto indicato all’art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP <b>in fase di pianificazione</b> . Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall’art.18 delle N.d.A. della CSP.
0731	POSITIVO
0732	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante in corrispondenza dell’area a penalità APP <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell’art.18 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione. In alternativa, la variante può essere ammissibile se in corrispondenza dell’area a penalità APP è <b>vietata l’edificazione</b> .
0733	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0734	POSITIVO
0735	POSITIVO
0736	POSITIVO
0737	POSITIVO
0738	POSITIVO
0739	POSITIVO
0740	POSITIVO
0741	POSITIVO
0742	Il Servizio Geologico rileva che l’area in variante ricade in area a penalità elevata P4 per crolli rocciosi. Pertanto, <b>ai sensi dell’art.15 delle N.d.A. della CSP non è ammissibile</b> .
0743	Il Servizio Geologico rileva che la variante da “zone a interesse storico” a “spazio privato da riqualificare” ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell’art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità P3 disciplinata

	dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0744	POSITIVO
0745	POSITIVO
0746	POSITIVO
0747	Il Servizio Geologico rileva che la variante interessa un'area già residenziale (da "area di interesse storico" a "ristrutturazione edilizia"). Si rimanda in <b>fase di eventuale progettazione</b> il rispetto di quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0748	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricadente in area a penalità P3 <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione.
0749	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricadente in area a penalità P3 <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0750	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0751	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0752	POSITIVO
0753	POSITIVO
0754	POSITIVO
0755	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0756	POSITIVO
0757	POSITIVO
0758	POSITIVO
0759	POSITIVO
0760	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P.18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0761	POSITIVO
0762	POSITIVO
0763	POSITIVO
0764	POSITIVO
0765	POSITIVO
0766	POSITIVO
0767	POSITIVO
0768	POSITIVO
0769	POSITIVO
0770	POSITIVO
0771	POSITIVO
0772	POSITIVO
0773	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone a interesse storico" a "ristrutturazione edilizia" ricade in parte in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0774	POSITIVO
0775	POSITIVO
0776	POSITIVO
0777	POSITIVO
0778	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0779	POSITIVO

0780	POSITIVO
0781	POSITIVO
0782	POSITIVO
0783	POSITIVO
0784	POSITIVO
0785	POSITIVO
0786	POSITIVO
0787	POSITIVO
0788	POSITIVO
0789	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante intercetta la rete idrografica e ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0790	POSITIVO
0791	POSITIVO
0792	POSITIVO
0793	POSITIVO
0794	POSITIVO
0795	POSITIVO
0796	POSITIVO
0797	POSITIVO
0798	POSITIVO
0799	POSITIVO
0800	POSITIVO
0801	POSITIVO
0802	POSITIVO
0803	POSITIVO
0804	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0805	Il Servizio Geologico rileva che la variante (da "verde e sport" ad "agricola"), ricadendo in area ad elevata penalità P4 per crolli rocciosi appare migliorativa ai fini CSP in relazione all'esposizione al pericolo.
0806	POSITIVO
0807	Il Servizio Geologico rileva che l'area (da agricola, forestale, incolta ad agricola) ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi, <b>non è pertanto ammissibile</b> ai sensi dell'art.15 delle N.d.A. della CSP.
0808	Il Servizio Geologico rileva che l'area (da agricola, forestale, incolta ad agricola) ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi, <b>non è pertanto ammissibile</b> ai sensi dell'art.15 delle N.d.A. della CSP.
0809	POSITIVO
0810	POSITIVO
0811	POSITIVO
0812	POSITIVO
0813	POSITIVO
0814	Il Servizio Geologico rileva che la variante (da agricola, forestale ed incolta a residenziale di completamento) ricade in penalità media P3 per crolli rocciosi, pertanto, <b>non può essere ammessa</b> . Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante in corrispondenza dell'area a penalità APP <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP. In alternativa, la variante può essere ammissibile se in corrispondenza dell'area a penalità APP è <b>vietata l'edificazione</b> .
0815	POSITIVO
0816	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "agricola, forestale e incolta" a "verde attrezzato e di protezione" ricade in penalità P4 per crolli rocciosi. La variante per l'aumento dell'esposizione al pericolo ai fini CSP <b>non è ammissibile</b> (art.15 delle N.d.A. della CSP).
0817	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P.18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo

	consentono.
0818	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, ricadente in area a penalità P3, è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0819	POSITIVO
0820	POSITIVO
0821	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante intercetta la rete idrografica e ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0822	POSITIVO
0823	POSITIVO
0824	POSITIVO
0825	POSITIVO
0826	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, ricadente in area a penalità P3, <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0827	POSITIVO
0828	POSITIVO
0829	POSITIVO
0830	POSITIVO
0831	POSITIVO
0832	POSITIVO
0833	POSITIVO
0834	POSITIVO
0835	POSITIVO
0836	POSITIVO
0837	POSITIVO
0838	POSITIVO
0839	POSITIVO
0840	POSITIVO
0841	L'area in variante (da "agricola, forestale ed incolta" ad "agricola di pregio") si estende ampiamente su un versante roccioso in parte boscato, caratterizzato da pendenze rilevanti ed impluvi. Il Servizio Geologico viste le caratteristiche morfologiche del luogo propone una destinazione più adeguata allo stato dei luoghi (ad esempio elevata naturalità, boscata....). Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto parte dell'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Inoltre, segnala che in alcune parti l'area è classificata P4 per penalità da incendi boschivi.
0842	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante intercetta la rete idrografica e ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0843	POSITIVO
0844	POSITIVO
0845	POSITIVO
0846	POSITIVO
0847	POSITIVO
0848	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0849	POSITIVO
0850	POSITIVO
0851	POSITIVO
0852	POSITIVO
0853	POSITIVO
0854	POSITIVO
0855	POSITIVO
0856	POSITIVO

0857	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P4 e P3 disciplinate dagli artt.15 e 16 delle N.d.A. della CSP, nonché in ambito fluviale di interesse idraulico (art.14).
0858	Il Servizio Geologico segnala, fermo restante che si tratta di un riconoscimento dello stato di fatto, che l'area ricreativa a verde di protezione (parco giochi), è esposta secondo quanto indicato nella cartografia CSP ad una pericolosità da crolli rocciosi (penalità P3) e, pertanto, si ricorda che in queste aree gli interventi sono subordinati al rispetto dell'art.16 delle N.d.A della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0859	Il Servizio Geologico segnala, fermo restante che si tratta di un riconoscimento dello stato di fatto, che l'area ricreativa a verde di protezione (parco giochi), è esposta secondo quanto indicato nella cartografia CSP ad una pericolosità da crolli rocciosi (penalità P3) e, pertanto, si ricorda che in queste aree gli interventi sono subordinati al rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante intercetta la rete idrografica e ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0860	POSITIVO
0861	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0862	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0863	Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0864	POSITIVO
0865	POSITIVO
0866	POSITIVO
0867	POSITIVO
0868	POSITIVO
0869	POSITIVO
0870	La nuova destinazione di variante (da "viabilità ed infrastruttura" a "verde attrezzato e di protezione") risponde allo stato dei luoghi.
0871	POSITIVO
0872	Il Servizio Geologico rileva che la variante interessa un'area già residenziale. Si rimanda in fase di eventuale progettazione al rispetto di quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0873	POSITIVO
0874	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area APP e, pertanto, in corrispondenza di tale area la variante è ammissibile solo se <b>non edificabile</b> . Diversamente, l'ammissibilità della variante in area a penalità APP è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0875	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0876	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte in area APP e pertanto in corrispondenza di tale area la variante è ammissibile solo se <b>non edificabile</b> . Diversamente, l'ammissibilità della variante in area a penalità APP, è subordinata alla redazione di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0877	POSITIVO
0878	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0879	POSITIVO. Si prende atto dello stato di fatto.
0880	Il Servizio Geologico rileva che parte dell'area in variante (da "agricola, forestale e incolta" ad "agricola") ricade in penalità elevate P4 per crolli rocciosi. In considerazione dello stato dei luoghi, si chiede lo <b>STRALCIO</b> dell'area a penalità elevata. Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto parte dell'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Inoltre, segnala che la medesima è classificata P4 per penalità da incendi boschivi.
0881	POSITIVO
0882	POSITIVO
0883	POSITIVO
0884	POSITIVO

0885	POSITIVO
0886	POSITIVO
0887	POSITIVO
0888	POSITIVO
0889	POSITIVO
0890	POSITIVO
0891	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "agricola, forestale ed incolta" a "viabilità di progetto", <b>non è ammissibile</b> : ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi e, pertanto, è disciplinata dall'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP.
0892	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e ricade in area a penalità P4 e APP disciplinate dagli artt.15 e 18 delle N.d.A. della CSP.
0893	POSITIVO
0894	POSITIVO
0895	POSITIVO
0896	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0897	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0898	POSITIVO
0899	POSITIVO
0900	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, ricadente in parte in area a penalità P3 e APP, <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0901	POSITIVO
0902	POSITIVO
0903	POSITIVO
0904	POSITIVO
0905	POSITIVO
0906	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "verde privato" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0907	POSITIVO
0908	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, ricadente in area a penalità APP, <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto (edificio già esistente), ma ricadendo l'area in parte a penalità media P3 per crolli rocciosi, rimanda per eventuali interventi sull'area a quanto indicato <b>all'art.16 delle N.d.A. da redigere in fase di progettazione.</b>
0909	POSITIVO
0910	POSITIVO
0911	POSITIVO
0912	POSITIVO
0913	POSITIVO
0914	POSITIVO
0915	POSITIVO
0916	POSITIVO
0917	POSITIVO
0918	POSITIVO
0919	POSITIVO
0920	POSITIVO
0921	POSITIVO
0922	POSITIVO
0923	POSITIVO
0924	POSITIVO
0925	POSITIVO

0926	POSITIVO
0927	POSITIVO
0928	POSITIVO
0929	POSITIVO
0930	POSITIVO
0931	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, ricadente in area a penalità P3, <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0932	Il Servizio Geologico rileva che la variante interessa un'area già residenziale (da "area di interesse storico" a "spazio privato tra gli edifici). Si rimanda, <b>in fase di eventuale progettazione</b> , il rispetto di quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0933	POSITIVO
0934	POSITIVO
0935	POSITIVO
0936	POSITIVO
0937	POSITIVO
0938	POSITIVO
0939	POSITIVO
0940	POSITIVO
0941	POSITIVO
0942	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0943	POSITIVO
0944	POSITIVO
0945	POSITIVO
0946	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "area di interesse storico" a "residenziale satura" è già edificata e ricade in penalità media P3 per crolli rocciosi. Si raccomanda, in caso di interventi sull'area, il rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0947	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "zone a interesse storico" a "spazio privato da riqualificare" ricade in penalità media P3 da crolli rocciosi. Si rimanda al rispetto di quanto indicato nell'art.16 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0948	POSITIVO
0949	POSITIVO
0950	POSITIVO
0951	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante ricade in penalità P4 e P3 per crolli rocciosi, pertanto, <b>non ammissibile</b> ai sensi degli articoli 15 e 16 delle N.d.A. della CSP.
0952	POSITIVO. La variante è migliorativa ai fini della CSP e dell'esposizione al pericolo.
0953	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, ricadente in area a penalità P3, <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con la normativa della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0954	POSITIVO
0955	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "viabilità ed infrastrutture" ad "agricola" ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi, pertanto <b>non ammissibile</b> ai sensi dell'art.15 delle N.d.A. della CSP. Questa penalità è essenzialmente dovuta alla presenza di affioramenti quali origine di possibili distacchi rocciosi. Inoltre, l'area corrisponde ad un dosso roccioso. Si suggerisce all'Amministrazione di assegnare all'area una destinazione più opportuna considerando quanto sopra ed in particolare la morfologia della stessa e la presenza di affioramenti rocciosi.
0956	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi ed è limitrofa alla variante 955. La variante <b>non è pertanto ammissibile</b> ai sensi dell'art.15 delle N.d.A. della CSP.
0957	POSITIVO
0958	POSITIVO
0959	POSITIVO

0960	POSITIVO
0961	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area da "area di interesse storico" a "risanamento conservativo" ricade in penalità elevata P4 per crolli rocciosi. Pertanto, si rimanda a quanto indicato all'art.15 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e ricade in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0962	POSITIVO
0963	POSITIVO
0964	Il Servizio Geologico rileva che la variante (da "verde e sport" ad "agricola"), ricadendo in area ad elevata penalità P4 per crolli rocciosi appare migliorativa ai fini CSP.
0965	POSITIVO
0966	POSITIVO
0967	POSITIVO
0968	POSITIVO
0969	POSITIVO
0970	Il Servizio Geologico rileva che la variante (da "verde e sport" ad "agricola"), ricadendo in area ad elevata penalità P4 per crolli rocciosi appare migliorativa ai fini CSP in relazione all'esposizione al pericolo.
0971	POSITIVO
0972	POSITIVO
0973	POSITIVO
0974	POSITIVO
0975	POSITIVO
0976	POSITIVO
0977	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP e in ambito fluviale di interesse idraulico (art.14).
0978	POSITIVO
0979	POSITIVO
0980	POSITIVO
0981	POSITIVO
0982	POSITIVO
0983	POSITIVO
0984	Il Servizio Geologico propone lo <b>STRALCIO</b> del settore di variante a penalità media P3 per crolli rocciosi. Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0985	POSITIVO
0986	POSITIVO
0987	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P.18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
0988	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante, ricadente in gran parte in area a penalità P3, è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
0989	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante in corrispondenza dell'area a penalità APP è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione. Il Servizio Geologico segnala, fermo restando che si tratta di un riconoscimento dello stato di fatto, che l'area ricreativa a verde di protezione (parco giochi), è esposta secondo quanto indicato nella cartografia CSP ad una pericolosità da crolli rocciosi (penalità P3) e, pertanto, ricorda che in queste aree gli interventi sono subordinati al rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP
0990	POSITIVO

0991	POSITIVO
0992	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante in corrispondenza dell'area a penalità APP è ammissibile solo se la destinazione è 'verde di protezione'. Diversamente, se la destinazione è a 'verde attrezzato' la variante <b>non è ammissibile</b> in quanto in contrasto con le disposizioni della normativa della CSP. Il parere, in tal caso, potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP in fase di pianificazione. La nuova destinazione di variante (da "viabilità ed infrastruttura" a "verde attrezzato di protezione") risponde allo stato dei luoghi, ma ricadendo in penalità media P3, il Servizio Geologico, raccomanda il rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di eventuale progettazione
0993	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
0994	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "interesse storico" a "residenziale satura" ricade in penalità media P3 per crolli rocciosi. L'area non risulta edificata (ortofoto 2020). Si rimanda, pertanto, <b>in fase di pianificazione al rispetto dell'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP.</b>
0995	POSITIVO
0996	POSITIVO
0997	POSITIVO
0998	POSITIVO
0999	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P4, P3, APP normate dagli artt.15, 16 e 18 delle N.d.A. della CSP nonché in ambito fluviale di interesse idraulico (art.14). Evidenzia, inoltre, che una piccola parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale.
1000	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
1001	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P3 disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP, nonché in ambito fluviale di interesse idraulico (art.14). Evidenzia, inoltre, che una parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P.18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
1002	POSITIVO
1003	POSITIVO
1004	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
1005	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica e che ricade in parte in area a penalità APP disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
1006	Il Servizio Geologico prende atto che l'area agricola è un adeguamento al PTC. Tuttavia, segnala che ricade in area a penalità P3 e P4 per crolli rocciosi.
1007	Il Servizio Geologico prende atto che l'area agricola è un adeguamento al PTC. Tuttavia, segnala che ricade in area a penalità P3 e P4 per crolli rocciosi.
1008	POSITIVO
1009	POSITIVO
1010	POSITIVO
1011	POSITIVO
1012	POSITIVO
1013	POSITIVO
1014	POSITIVO
1015	Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto parte dell'area risulta boscata, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Chiede, quindi, di destinare tale area a bosco riportando lo stato dei luoghi.
1016	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante in cui viene prevista un'area "a verde pubblico-parco pubblico" da "agricola, forestale, incolta", ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi, pertanto in relazione all'art.16 c.4 la variante <b>non può essere ammessa</b> . Il parere può essere rivisto alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'articolo in parola.
1017	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante in cui viene prevista un'area "a verde pubblico-parco pubblico" da "agricola, forestale, incolta", ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi, pertanto, in relazione all'art.16 c.4 la variante <b>non può essere ammessa</b> . Il parere può essere rivisto alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'articolo in parola.
1018	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "completamento" a "satura" ricade in parte in penalità

	media P3 per crolli rocciosi. L'area è già edificata e la variante appare quindi migliorativa ai fini della CSP. Pertanto, si rimanda in fase di progettazione il rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
1019	Il Servizio Geologico rileva che la variante da "completamento" a "satura" ricade in parte in penalità media P3 per crolli rocciosi. L'area è già edificata e la variante appare quindi migliorativa ai fini della CSP. Pertanto, si rimanda in fase di progettazione il rispetto dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
1020	POSITIVO
1021	POSITIVO
1022	POSITIVO
1023	POSITIVO
1024	POSITIVO
1025	POSITIVO
1026	POSITIVO
1027	POSITIVO
1028	POSITIVO
1029	POSITIVO
1030	Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto alcune parti dell'area risultano boscate, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Inoltre, segnala che parte dell'area è classificata P4 per penalità da incendi boschivi. Chiede, pertanto, che le aree a bosco siano destinate come tali.
1031	POSITIVO
1032	POSITIVO
1033	POSITIVO
1034	POSITIVO
1035	POSITIVO
1036	POSITIVO
1037	POSITIVO
1038	POSITIVO
1039	POSITIVO
1040	POSITIVO
1041	L'area in variante (da "agricola, forestale ed incolta" ad "agricola di pregio") si estende ampiamente su un versante in parte boscato, caratterizzato da pendenze rilevanti e affioramenti rocciosi. Il Servizio Geologico, viste le caratteristiche morfologiche del luogo, propone una destinazione più adeguata allo stato dei luoghi (ad esempio elevata naturalità, boscata....). Il Servizio Foreste esprime parere <b>PARZIALMENTE NEGATIVO</b> , in quanto alcune parti dell'area risultano boscate, pertanto, prima di poter effettuare la variante, è necessario ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi della l.p.11/2007, come indicato in premessa. Inoltre, segnala che parte dell'area è classificata P4 per penalità da incendi boschivi. Chiede, pertanto, che le aree a bosco siano destinate come tali.
1042	POSITIVO
1043	POSITIVO
1044	POSITIVO
1045	POSITIVO
1046	POSITIVO
1047	POSITIVO
1048	POSITIVO
1049	POSITIVO
1050	POSITIVO
1051	POSITIVO
1052	POSITIVO
1053	POSITIVO
1054	POSITIVO
1055	POSITIVO
1056	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere

	eventualmente concesso ai sensi della L.P.18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
1057	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in parte sul demanio idrico provinciale in corrispondenza del quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P.18/76 e s.m. se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
1058	POSITIVO
1059	POSITIVO
1060	POSITIVO
1061	POSITIVO
1062	POSITIVO
1063	POSITIVO
1064	POSITIVO
1065	POSITIVO
1066	POSITIVO
1067	POSITIVO
1068	POSITIVO
1069	POSITIVO
1070	POSITIVO
1071	POSITIVO
1072	POSITIVO
1073	POSITIVO
1074	POSITIVO

## Aree protette

In merito all'interferenza delle previsioni di piano con le aree protette presenti sul territorio comunale di Bondone, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ha fornito in data 14 gennaio 2022 il seguente parere di competenza (prot. 27163), i contenuti del quale sono stati anticipati in sede di Conferenza di pianificazione.

"(...) Sulla base delle risultanze dell'esame della documentazione pervenuta, si riscontra quanto segue.

### 1) NOTE DI CARATTERE GENERALE

Nel territorio in esame sono presenti le seguenti aree protette:

- una Riserva Naturale Provinciale (Z316) "Lago d'Idro", istituita con deliberazione di giunta provinciale n. 280 dd. 18 gennaio 1994;
- due Zone Speciali di Conservazione (Z328) coincidenti con le omonime Zone di Protezione Speciale (Z313): ZSC-ZPS IT3120065 "Lago d'Idro", ZSC-ZPS IT3120094 "Alpe di Storo e Bondone".

Nella documentazione è necessario sostituire la dicitura "Sito di Importanza Comunitaria" e relativo acronimo "SIC", rispettivamente con "Zona Speciale di Conservazione" e "ZSC".

### 2) TEMATISMI

- Z102 "fiumi e torrenti": integrare il corso del Rio Fossone.
- Z304 "area di protezione naturalistica": l'art. 30 - Aree a elevata naturalità e integrità (art. 24 PUP) ricomprende le aree protette (zone della rete "Natura 2000", parchi naturali, riserve naturali provinciali e riserve locali), assieme a ghiacciai, rocce e rupi boscate. Risulta pertanto necessario integrare il tematismo con la Riserva naturale provinciale, ZSC e ZPS "Lago d'Idro".
- Z308 "rete delle riserve": eliminare il tematismo ed eventualmente ricondurlo ad analoghi piani paesaggistici (codice Z203 o Z304)
- Z309 "siti e zone della Rete Natura 2000": per quanto riguarda i due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) (Z309), si specifica che a seguito dell'adozione con D.G.P. n. 2378 dd. 22 ottobre 2010 e s.m. delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione, i SIC hanno assunto la denominazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Si chiede pertanto di

rinominare lo shapefile Z309 (relativo ai SIC), riconducendolo al codice Z328 relativo alle ZSC. Si conferma la correttezza della geometria.

I file shape relativi alla Riserva naturale provinciale (Z316) e alle due Zone di Protezione Speciale (Z313) elencate, allegati alla documentazione della prima adozione, sono corretti per quanto concerne denominazione e geometria.

### 3) TAVOLE

Anche se i confini della Riserva naturale provinciale "Lago d'Idro" (Z316) e delle omonime ZSC (Z328) e ZPS (Z313), coincidono, così come i confini delle ZSC e ZPS IT3120094 "Alpe di Storo e Bondone", trattandosi di istituti diversi dal punto di vista normativo i tre strati vanno comunque riportati. Per quanto riguarda le tavole, considerati anche i vincoli normativi conseguenti alla presenza di tali istituti, risulta fondamentale che i suddetti tematismi siano chiaramente rappresentati nelle tavole del Piano dei vincoli e in quelle del Sistema insediativo.

Voce e simbolo relativi al tematismo Z309\_SITI E ZONE DELLA RETE NATURA 2000 in Legenda vanno sostituiti con la voce e relativo simbolo del tematismo Z328\_ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE.

Sempre in Legenda va tolta l'etichetta ZPS dal simbolo del tematismo Z312.

### 4) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nella tabella seguente sono riportate alcune richieste di riformulazione e relative note esplicative:

Norme di attuazione	Riformulazione	Note
<i>Art. 31 – Siti e Zone della Rete Natura 2000_Z309</i>	<i>Art. 31 – Siti e Zone della Rete Natura 2000_Z309</i>	<i>- eliminato il riferimento ai Siti.</i>
1. Il PRG individua con apposita grafia, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. I perimetri di tali siti e zone possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri dei siti e delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio.	1. Il PRG individua con apposita grafia, le zone della rete "Natura 2000", zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), individuate rispettivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. I perimetri di tali zone possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio.	Sostituire comma 1 con testo riformulato. A seguito dell'adozione con D.G.P. n. 2378 dd. 22 ottobre 2010 e s.m. delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione, i SIC hanno assunto la denominazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Nel territorio comunale sono individuati i seguenti SIC: a) IT3120094 - ALPE DI STORO E BONDONE (...) b) IT3120065 - LAGO D'IDRO (...)	2. Nel territorio comunale sono individuate le seguenti ZSC e ZPS: a) ZSC e ZPS IT3120094 - ALPE DI STORO E BONDONE (...) b) ZSC e ZPS IT3120065 - LAGO D'IDRO (...)	
3. Nei Siti di Importanza Comunitaria si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive	3. Nelle aree facenti parte della Rete "Natura 2000" si applicano le disposizioni di cui al Capo II della L.P. 11/2007 e del regolamento attuativo DPP 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg., nonché le misure di	

92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.	conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, per ZSC e ZPS, approvate rispettivamente con D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m. e con D.G.P. 27 ottobre 2006 n. 2279, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.	
4. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto che abbia incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.	4. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione delle ZSC ma che possa avere incidenze significative sulle stesse, ovvero ogni intervento al di fuori delle ZSC che possa interferire in modo significativo con esse, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente di una procedura di valutazione dell'incidenza che ha sulla ZSC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.	
5. Per gli interventi da sottoporre a valutazione di incidenza si applicano le disposizioni provinciali in materia. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'articolo 95 del regolamento di attuazione della Legge Provinciale n. 19/2007, emanato con D.P.G.P. 3 novembre 2008 n. 50-957/Leg, vale quanto precisato con deliberazione della Giunta Provinciale 2 ottobre 2009 n. 2348.	5. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg di data. 03 novembre 2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012 e s.m..	
<i>Art. 32 – Riserve naturali provinciali_ Z316</i>	<i>Art. 14.8.2 - Riserve naturali provinciali [Z316]</i>	
3. Nelle aree individuate come riserva naturale provinciale è vietata qualsiasi opera che modifichi o alteri gli elementi che lo compongono, compresi i movimenti di terra e il cambio di coltura. Sulle superfici coltivate esistenti è ammessa l'attività agricola. Sono consentite soltanto le opere necessarie al recupero e alla valorizzazione del biotopo, nonché quelle necessarie per il godimento collettivo dello stesso.	3. Nelle aree individuate come riserva naturale provinciale tengono luogo le disposizioni di cui alla deliberazione di giunta provinciale n. 280 dd. 18 gennaio 1994.	- sostituire comma 3 con il testo riformulato. Il riferimento normativo per le Riserve naturali provinciali istituite non è l'art. 46 L.P. 11/2007 ma la deliberazione istitutiva.
<i>Art. 41 – Rete delle riserve Z308: il sistema paesaggistico delle reti eco biotiche dei corsi d'acqua</i>	<i>Art. 41 – Difesa paesaggistica Z203: il sistema paesaggistico delle reti eco biotiche dei corsi d'acqua</i>	Rinominare l'articolo eliminando il riferimento alla Rete di Riserve, strumento gestionale definito dall'art. 47 L.P. 11/2007, nel quale il Comune di Bondone risulta duplicemente coinvolto nelle seguenti Reti: - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, attivata con dgp n. 1943 dd. 20.09.2013 e

		<p>successivamente rinnovata con dgp. n. 1715 dd. 30.10.2018 – per la porzione di territorio inclusa nella ZSC e ZPS “Alpe di Storo e Bondone”. - Rete di Riserve Valle del Chiese, attivata con dgp n. 958 dd. 16.06.2017 e successivamente prorogata con dgp. n. 1795 dd. 14.11.2019 – per la porzione di territorio di fondovalle, inclusa la Riserva naturale provinciale, ZSC e ZPS “Lago d’Idro”</p>
<p>L’art. 43 – Area protezione naturalistica Z304: il sistema paesaggistico delle aree naturalistiche pregiate in quota</p>		<p>L’articolo focalizza l’attenzione sulla ZSC e ZPS IT3120094 “Alpe di Storo e Bondone”, per analogia si propone di introdurre un “sistema paesaggistico delle aree naturalistiche pregiate in fondovalle”, soggette a maggiori minacce di conservazione.</p>
<i>Art. 56 - Aree per campeggio_ D216</i>	<i>Art. 56 - Aree per campeggio_ D216</i>	
<p>3. Si dovrà garantire comunque, anche per le strutture esistenti: a) l’obbligo di recinzione dell’area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature anche verso la riva del lago; (...)</p>	<p>3. Si dovrà garantire comunque, anche per le strutture esistenti: a) l’obbligo di recinzione dell’area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature anche verso la riva del lago. E’ fatto obbligo di utilizzo di specie autoctone e di sostituzione di eventuali specie alloctone preesistenti.</p>	<p>Vista l’adiacenza dell’area individuata a campeggio con la Riserva naturale provinciale e ZSC-ZPS “Lago d’Idro” si chiede di integrare l’obbligo di recinzione dell’area destinata a campeggio con l’obbligo di utilizzo di specie autoctone e sostituzione di eventuali specie alloctone preesistenti.</p>
<i>Art. 59 – Area agricola di pregio_ E104</i>	<i>Art. 59 – Area agricola di pregio_ E104</i>	
<p>2. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture definiti dei commi 2, 3, 4, 6, 16 del precedente articolo 58 se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico - ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico - sanitarie. 4. Agli edifici esistenti nelle aree agricole di pregio si applicano le disposizioni dei commi 9, 10, 11 e 12 del precedente articolo 58.</p>		<p>- Per le aree agricole di pregio incluse nella Riserva naturale provinciale e ZSCZPS “Lago d’Idro”, si sottolinea come le previsioni di cui all’art. 59 commi 2 e 4, siano in contrasto con le norme per la salvaguardia di cui alla deliberazione istitutiva della Riserva n. 280 di data 18 gennaio 1994, con particolare riferimento all’art. 2, alinea 10 “divieto di erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori”. - manca il comma 3</p>
<i>Art. 61 – Area a pascolo_ E107</i>	<i>Art. 61 – Area a pascolo_ E107</i>	
<p>7. In tali zone è ammessa la realizzazione da parte di enti pubblici ovvero associazioni private che svolgono funzioni di rilevanza pubblica, di aree attrezzate per il tempo libero compreso parcheggi, arredi e manufatti di servizio, sentieri escursionistici, piste per lo sci di fondo o lo sci escursionistico.</p>		<p>- Si segnala l’errato rimando all’art. 60 in legenda. - Per le superfici incluse nella ZSC-ZPS “Alpe di Storo e Bondone” si sottolinea come le previsioni di cui all’art. 61 comma 7, siano in contrasto con le misure di conservazione del sito che riportano di evitare la costruzione di nuove strade forestali e di nuove infrastrutture (soprattutto in corrispondenza di stazioni di crescita di specie endemiche e in</p>

		lista rossa o di siti di nidificazione).
Art. 66 - Attrezzature sportive all'aperto_ F207	Art. 66 - Attrezzature sportive all'aperto_ F207	Si segnala l'errato rimando all'art. 65 in legenda.

Tutto ciò premesso, il parere sulla adozione preliminare del Piano regolatore generale del Comune di Bondone è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto in modo da risultare coerente con le norme vigenti e con le indicazioni sopra riportate”.

### **Aree agricole e aree agricole di pregio**

Rispetto alla disciplina relativa al sistema delle aree agricole, si prende atto che con la variante in esame sono state verificate e aggiornate in via generale le norme presenti nei PRG vigente, procedendo contestualmente alla riorganizzazione della zonizzazione del sistema delle aree agricole presenti sul territorio comunale.

In data 21 dicembre 2021 con nota prot. 922623 è pervenuto il parere del Servizio Agricoltura, di cui si è data lettura in sede di Conferenza di pianificazione.

“In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto e per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si comunica quanto segue. Con riferimento alle norme di attuazione:

- all'art. 58 (aree agricole in generale), comma 13, si fa riferimento agli edifici “esistenti” senza alcun riferimento temporale. A tal fine si ritiene corretta la data di edificazione antecedente al 25/06/1993, in quanto non soggetti a vincolo perenne di destinazione d'uso;
- nel medesimo comma si prevede la possibilità di mutamento di destinazione d'uso in “residenziale non permanente”. Tale concetto è ambiguo (si intendono le seconde case? Oppure edifici rurali per svago diurno?) e comunque non coerente con la destinazione agricola dell'area. In particolare i cambi di destinazione in area agricola di pregio e non di pregio del PUP presuppongono sempre un parere dell'organo provinciale competente.
- l'art. 62 disciplina le “aree agricole da riqualificare”, mentre nella legenda delle tavole le stesse aree sono definite diversamente (“di rilevanza locale”). Si segnala inoltre un refuso al comma 3 e al comma 4 (“di pregio”). Relativamente alle varianti proposte, trattandosi essenzialmente di adeguamento cartografico allo stato di fatto del territorio, al PUP e al PTC, non si esprimono obiezioni. Si segnalano tuttavia alcune incongruenze di destinazioni tra l'elenco delle varianti e la relativa cartografia; inoltre alcune varianti sono presenti solamente in quest'ultima. Si rende quindi necessario un allineamento”.

### **Considerazioni urbanistiche**

Come anticipato in premessa, il piano in esame, si configura come variante al PRG vigente e costituisce di fatto l'aggiornamento complessivo della disciplina urbanistica del territorio del Comune di Bondone, comprendendo la pianificazione dei centri storici, il piano per l'edilizia montana tradizionale e la revisione dell'intero testo delle norme di attuazione, che viene verificato e aggiornato nei contenuti e adeguato alla normativa urbanistica provinciale.

Relativamente ai contenuti della variante al PRG in esame, si evidenzia che non vengono introdotte nuove previsioni di particolare rilevanza sotto il profilo insediativo e urbanistico. La rappresentazione su base cartografica catastale aggiornata all'anno 2018 ha tuttavia comportato la precisazione dei perimetri dei tematismi vigenti e la definizione degli stessi in coerenza con la legenda standard provinciale di cui alla deliberazione della Giunta n. 1227 del 22 luglio 2016.

#### *Pianificazione del territorio urbanizzato aperto*

Come anticipato in premessa, con la variante al PRG in oggetto si provvede alla verifica e all'aggiornamento delle previsioni urbanistiche sul territorio comunale, adeguando la zonizzazione vigente ai tematismi della legenda standard provinciale e riportandola su una base catastale aggiornata al 2018.

A completamento di quanto evidenziato in via diffusa negli altri paragrafi del presente verbale, si evidenzia quanto segue sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.

Per quanto riguarda le nuove previsioni urbanistiche, sono state accolte alcune istanze pervenute da privati, in via generale finalizzate ad aggiornare la destinazione di alcune aree sia individuando

nuove aree residenziali di completamento, sia stralciando destinazioni insediative a favore di aree agricole o di aree a verde privato. Rispetto a tali nuove previsioni, si evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 18 della l.p. n. 15/2015 relativo alla limitazione al consumo di suolo, le nuove previsioni insediative devono essere contestualizzate e motivate in maniera puntuale nell'ambito dell'autovalutazione del piano. Nuove aree a destinazione residenziale, in particolare, devono essere ricondotte, in assenza di alternative localizzative, ai requisiti relativi alla prima abitazione come definiti dall'articolo 87, comma 14, lett. a) della l.p. n. 15/2015.

#### *Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali*

Con la variante in esame l'Amministrazione comunale provvede all'adeguamento degli indici urbanistici del proprio PRG rispetto alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio della l.p. n. 15/2015.

I ragionamenti sottesi a tale aggiornamento normativo sono illustrati nello specifico capitolo della relazione illustrativa, nel quale viene riportata un'analisi relativa alla disciplina vigente per le aree residenziali, in termini di indici edificatori, chiarendo come la definizione dei nuovi parametri edilizi sia stata condotta al fine di confermare la capacità edificatoria complessiva, promuovendo una maggior qualità abitativa in termini di efficienza energetica e comfort, nel rispetto del principio di contenimento del consumo di suolo.

Dall'analisi effettuata, è stato calcolato un coefficiente di conversione pari a 0,30, comune per tutte le aree a destinazione residenziale, sia di completamento che di nuova espansione.

Si osserva sotto il profilo urbanistico che i ragionamenti sottesi all'adeguamento degli indici edificatori sul territorio comunale devono necessariamente essere implementati, facendo riferimento a tipologie edilizie ricorrenti, e integrando la definizione dell'altezza degli edifici con il calcolo del numero di piani corrispondente, quantomeno limitatamente ai nuclei di insediamento consolidato. Per specifici ambiti del territorio comunale, il ragionamento deve essere implementato anche con l'ausilio di schemi grafici.

Al fine di perseguire maggior chiarezza normativa, si ritiene ridondante riportare in relazione la definizione delle grandezze utili al calcolo dei parametri edificatori. A tal fine è necessario fare mero rinvio all'articolo 3 del regolamento edilizio urbanistico provinciale.

#### *Verifica degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/1968*

La relazione illustrativa "TA" del piano riporta una puntuale analisi condotta sulle tematiche ritenute significative al fine delle scelte urbanistiche compiute dall'amministrazione comunale. Nei paragrafi conclusivi del documento è evidenziata una sintesi di tale indagine demografica-sociologica, contestualizzata nella verifica degli standard urbanistici di cui al DM 1444/1968 relativi alle dotazioni di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico presenti sul territorio comunale o previste dal PRG, che risultano soddisfatti.

#### *Dimensionamento residenziale*

L'analisi socio-economica riportata nella relazione illustrativa viene posta alla base delle scelte di piano anche relativamente alla necessità di favorire il recupero di spazi abitativi nei centri storici. In sintesi, dalla proiezione dei dati socio-demografici riportati nella relazione illustrativa emerge che "non risulta necessario introdurre un'ulteriore quota legata alla presenza di domanda pregressa non corrisposta". Alla base della variante al PRG in esame l'amministrazione pone pertanto l'obiettivo di non implementare il patrimonio residenziale, escludendo parallelamente l'incremento delle dotazioni di alloggi per tempo libero e vacanze, e da destinare a usi diversi dalla residenza. Condividendo tale indirizzo pianificatorio, in quanto coerente con all'articolo 18 della l.p. n. 15/2015 relativo alla "limitazione dell'uso del suolo", si osserva che il Comune di Bondone non rientra tra i "comuni ad alta tensione abitativa e soggetti alla disciplina degli alloggi destinati a residenza" ai sensi dell'articolo 57 della l.p. n. 1/2008, e che pertanto non è assoggettato alla disciplina provinciale in materia. Si prende dunque atto che i ragionamenti proposti nella relazione illustrativa assumono valore di indirizzo di piano, e che essi non sono tradotti in contenuti di rilevanza urbanistica all'interno delle norme di attuazione.

Si richiama altresì che di conseguenza il Comune di Bondone non rientra tra i comuni soggetti all'articolo 55 della l.p. n. 6/2020, relativo alla "Riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza". In ogni caso, se l'amministrazione comunale

fosse intenzionata a introdurre nella disciplina di piano limitazioni esplicite al dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, deve essere fatto riferimento alla specifica procedura di cui alla l.p. n. 16/2015.

In sintesi, la relazione illustrativa del piano in esame conclude evidenziando la disponibilità residua complessiva di 2.308 mq di superficie utile netta disponibile a fini residenziali, che deriva dalle previsioni urbanistiche del PRG vigente, dalle quali è stata peraltro stralciata un'area edificabile significativa nell'abitato di Bondone.

#### Pianificazione dei centri storici - CS

Con la variante al PRG in esame l'amministrazione comunale provvede alla predisposizione del piano per "la valorizzazione e la conservazione degli insediamenti storici, delle case sparse e dei manufatti storici", attualmente disciplinati dal Piano generale degli Insediamenti storici del Comprensorio delle Giudicarie. La relativa documentazione comprende la relazione illustrativa, le specifiche norme di attuazione, l'abaco degli elementi costruttivi.

La pianificazione del patrimonio edilizio storico compiuta dal Comune di Bondone viene sviluppata a partire da una approfondita analisi dell'evoluzione insediativa dei centri abitati, dalla quale emergono le logiche di sviluppo dei centri urbani, le caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato storico, mettendo in evidenza gli elementi di pregio architettonico e testimoniale presenti sul territorio.

In base al grado di utilizzo, all'epoca di costruzione, e alle condizioni dei manufatti storici il piano è stata compiuta una verifica delle categorie di intervento vigenti per gli edifici, e della disciplina sottesa agli interventi relativi agli spazi di pertinenza, alla viabilità e alle infrastrutture.

Rispetto alla pianificazione proposta, si prende atto dell'approccio volto a valorizzare e a conservare il tessuto storico, evidenziando come l'assegnazione delle categorie di intervento ai sensi dell'articolo 77 della l.p. n. 15/2015 veda prevalere il "risanamento conservativo" e il "restauro" rispetto alla ristrutturazione edilizia.

Le schede relative alle unità edilizie individuate riportano specifici criteri progettuali, nonché le possibilità eventuali di ampliamento volumetrico, e indicazioni relative alle modalità "di riqualificazione architettonica, di mantenimento degli elementi più significativi presenti all'interno e all'esterno di ogni fabbricato e di recupero delle tecniche costruttive e dell'uso dei materiali tradizionali".

Rispetto ai contenuti della relazione illustrativa, la dicitura "manufatti accessori" deve essere sostituita con "costruzioni accessorie", la cui definizione è data dall'art. 3, comma 4, del regolamento urbanistico edilizio provinciale (a cui è necessario fare mero rinvio). A tal proposito, deve essere verificata la specifica disciplina, in termini di superficie del manufatto, che deve essere al massimo pari a 15 mq.

#### Adeguamento all'articolo 105 della l.p. n. 15/2015

Con il piano in esame l'amministrazione comunale provvede ad adeguare le previsioni del piano dei centri storici ai contenuti dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015, finalizzato al recupero dei sottotetti ai fini abitativi. I criteri posti alla base delle scelte di piano sotto questo profilo sono riassunti in una specifica tabella riportata nella relazione illustrativa del piano per i centri storici. Le possibilità di sopraelevazione di cui all'articolo 105 della l.p. n. 15/2015 vengono ammesse pertanto per un numero limitato di edifici, e riportate nelle specifiche schede di catalogazione.

Si condividono sotto il profilo urbanistico i ragionamenti condotti in tal senso dall'amministrazione comunale.

#### Pianificazione del patrimonio edilizio montano - PEM

La variante al PRG in esame comprende il piano per il patrimonio edilizio montano del Comune di Bondone, comprensivo di relazione illustrativa, norme di attuazione specifiche, e del "Manuale tipologico e criteri di tutela". La relazione illustrativa evidenzia gli obiettivi sottesi a tale strumento urbanistico, che risultano coerenti con quanto disposto dall'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, e compie un'accurata analisi delle caratteristiche degli edifici tradizionali montani, delle dinamiche insediative, contestualizzando il ragionamento in relazione alle caratteristiche paesaggistiche del territorio comunale.

Si prende atto che il piano per il patrimonio edilizio montano individua otto principali tipologie edilizie (con relative sotto-tipologie) e che per ciascuna di esse il manuale tipologico fornisce specifici indirizzi progettuali, disciplinati anche dalle norme di attuazione relative al piano per il patrimonio edilizio montano.

### **Sistema della viabilità e delle infrastrutture**

Il Servizio Gestione strade e il Servizio Opere stradali e ferroviarie hanno fatto pervenire il proprio parere congiunto in data 29 dicembre 2021, con nota prot. 940720:

“Con riferimento alla richiesta n. prot. 837866 di data 19.11.2021, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1) In merito alle varianti 896 e 897 (viabilità locale in potenziamento), considerato che la stessa si innesta direttamente sulla S.P. 69, si raccomanda di svilupparne la progettazione, con particolare riferimento all'innesto sulla viabilità Provinciale, di concerto con il competente Servizio Gestione Strade;

2) Si suggerisce di valutare l'inserimento nella cartografia di piano del tracciato dell'opera S771 “Realizzazione collegamento Trentino-Valvestino”, anche se la stessa non è, attualmente, riportata nel P.U.P.;

3) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

4) al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione, limitando i punti di immissione / uscita lungo le SS.PP., le norme di attuazione del P.R.G. andranno integrate con una previsione del seguente tenore: “Per le aree di futura utilizzazione, con destinazione: - a prevalente funzione residenziale, - per attrezzatura servizi civili e amministrativi, - parcheggio, adiacenti le SS.PP. ma confinanti anche con la viabilità comunale, gli accessi andranno previsti esclusivamente attraverso la viabilità comunale”. A titolo di esempio nel PRG in questione, rientrano nella prescrizione di cui sopra le varianti n. 585-586-768-769 (con destinazione parcheggio), le varianti n. 268-269-1066-1067-1068 (attrezzature servizi civili e amministrativi), le varianti n. 703-925-960-261-286-801-918- 889-890-ecc. (per aree residenziali di vario tipo);

5) al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: “L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”;

6) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti”.

### **Beni architettonici, beni archeologici**

Come anticipato in sede di Conferenza di pianificazione, si riporta il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Culturali, acquisito con nota prot. 4100666 del 20 gennaio 2022:

*“Per gli aspetti relativi ai beni architettonici*

Nelle norme di attuazione del PRG, laddove viene citata la Soprintendenza, si prega controllarne il nome, in quanto a decorrere dal 1 giugno 2014 la denominazione dell'ente preposto alla tutela è

“Soprintendenza per i beni culturali”, che ha in sé l’Ufficio beni architettonici, l’Ufficio per i beni storico-artistici e l’Ufficio beni archeologici.

La presente variante introduce la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell’art. 105 della L.P. 15/2015. Ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004 a valutare se sussistano le condizioni per concedere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato o comunque soggetto al Codice (es. immobili pubblici o assimilati risalenti a più di settant’anni).

Nelle norme tecniche di attuazione riferite al territorio aperto, all’art. 34 – Vincolo diretto manufatti e siti di rilevanza culturale\_ Z301: Beni architettonici e artistici rappresentativi, il comma 5. “Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità (...)” va modificato con “Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico e che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità (...)” ai sensi dell’art. 12 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 42/2004.

La “Tipologia 8” del “Manuale tipologico e criteri di tutela” del PEM riguarda elementi che rientrano nell’art. 11 o 12 del D.Lgs. 42/2004 in quanto elementi di ornamento di edifici, capitelli, fontane etc. sorte su particelle di proprietà privata o su proprietà pubblica (o ad essa parificata). Sarebbe bene che nel testo del manuale riferito a questa tipologia ci fosse un richiamo o al decreto di tutela o agli articoli delle norme di attuazione del PRG che li regolamentano: questo per essere consapevoli del fatto che anche tali manufatti risultano tutelati dal Codice dei beni culturali, che ne regola le modalità d’intervento.

In cartografia vi sono alcuni errori od omissioni nell’individuazione dei beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004: il vincolo sulla chiesa della Madonna del Rosario è segnato in maniera errata, in quanto con Determinazione n. 197 dd. 14 marzo 2013 esso è stato apposto sulla p.ed. 297 C.C. Bondone, limitatamente al solo sedime della chiesa; manca l’individuazione del vincolo indiretto sulla p.f. 2585/2 C.C. Bondone relativo al Castello di San Giovanni; manca l’individuazione dell’edicola “al Pua” Madonna del Caravaggio, insistente sulla p.f. 3662 C.C. Bondone, dichiarata di interesse con determinazione del Dirigente n. 342 dd. 25 maggio 2012. Tale capitello è oggetto della scheda n. 149 dell’abitato di Bondone, ma dalla scheda non risulta vincolato.

Nelle schede di rilevazione del centro storico viene segnalata la presenza di affreschi sull’immobile oggetto di schedatura con la dicitura “Affresco schedato nell’Elenco Beni Architettonici, ma non vincolato”; anche se non sono esplicitamente vincolati, si ricorda che gli affreschi sono tutelati dall’art. 11 del D.Lgs. 42/2004 e come tali non possono essere demoliti o rovinati, ma su essi si devono e si possono operare solo interventi di restauro. E’ bene che il richiamo all’art. 11 del Codice venga esplicitamente ripreso.

Le schede n. 93 e n. 94 dell’abitato di Bondone sono relative ad una fontana in granito che insiste sulla sede stradale. Essendo di proprietà pubblica con più di settanta anni, va sottoposta a verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e fino a quel momento sarà considerata vincolata a tutti gli effetti. Potrebbe essere utile il riferimento all’art. 19 Manufatti di interesse storico delle norme di attuazione del centro storico.

La scheda n. 44 Baitoni Inferiore relativa alla p.ed. 315 riporta un vincolo diretto sull’intera particella; in realtà risulta vincolata la parte della p.ed. 315 che corrisponde a parte della retrostante chiesa della Madonna del Rosario, individuata pertanto dalla p.ed. 297 C.C. Bondone limitatamente al sedime, da parte della p.ed. 315 e da parte della p.ed. 383 C.C. Bondone.

*Per gli aspetti relativi ai beni archeologici*

Si esprime nulla osta all’adozione del PRG in oggetto, con le seguenti prescrizioni.

Mancano nel piano regolatore i riferimenti alla tutela dei beni archeologici (Z303). Nel comune di Bondone sussistono al momento due aree a tutela archeologica 02. Si richiede dunque

l'aggiornamento del piano regolatore sia con gli shapefiles in cartografia sia per quanto riguarda le norme di attuazione, con il testo seguente:

#### **- Aree a tutela archeologica**

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

#### ***Aree di proprietà pubblica***

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

#### ***Aree a tutela 01***

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

#### ***Aree a tutela 02***

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

#### ***Scoperte fortuite***

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Gli shapefiles delle aree a tutela archeologica possono essere richiesti alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail [elena.silvestri@provincia.tn.it](mailto:elena.silvestri@provincia.tn.it)), funzionaria archeologa dell'Ufficio beni archeologici, che rimane a disposizione anche per informazioni riguardanti le norme di attuazione.

#### **Sistema delle attrezzature turistiche**

“Per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano i seguenti aspetti relativi alle norme di attuazione

- art. 7 (definizioni degli usi): al comma 7 si indichino le sole tipologie di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri individuate dagli artt. 5 e 30 della l.p. 15 maggio 2002, n. 7 sulla ricettività turistica, oltre alle strutture ricettive all'aperto individuate dall'art. 3 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 19 sui campeggi;

- art. 55 (aree per attrezzature turistico-ricettive): al comma 2, in riferimento alle destinazioni d'uso ammissibili, sono elencate diverse tipologie di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri. Si ritiene opportuno evitare la commistione delle due categorie di esercizi ricettivi, prevedendo dunque le sole tipologie di esercizi alberghieri o extra-alberghieri e utilizzando le denominazioni corrette individuate dagli artt. 5 e 30 della l.p. 15 maggio 2002, n. 7 sulla ricettività turistica.

Oltre alla destinazione ricettiva, vengono ammesse in tali aree anche destinazioni commerciali, sportive, culturali e di servizio alla persona. A tal proposito si evidenzia che, per gli esercizi commerciali interni all'esercizio alberghiero, l'art. 18 del d.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato, a condizione che sia garantita la prevalenza dell'attività alberghiera; nell'individuazione di tali funzioni, si considerino tipologie di utilizzo compatibili con l'attività alberghiera (o extra-alberghiera), che dovrà comunque risultare prevalente.

- art. 56 (aree a campeggio): al comma 3 - lett. a) si prevede la possibilità di recintare l'area campeggio con alberature, che tuttavia potrebbero non rappresentare un ostacolo contro l'introspezione come previsto dall'art. 3 della l.p. 19/2012: si modifichi l'indicazione in "siepi continue ed eventualmente alberature";

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Bondone subordinatamente alle indicazioni riportate".

### **Tutela delle acque**

In sede di Conferenza di pianificazione viene data lettura del parere pervenuto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con nota del 22 dicembre 2021, prot. 927729, con cui sono state fornite le osservazioni in merito al piano in esame.

#### **"TUTELA DELLE ACQUE**

In data 24 agosto 2015 è stato approvato il PTC delle Giudicarie con d.G.P. n. 1425 di – Piano stralcio "aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale", attraverso il quale sono stati individuati gli ambiti fluviali ecologici di particolare tutela lungo i corpi idrici.

In particolare vengono a trovarsi in un ambito ecologico "unico" (Art. 2) le varianti: n. 51, n. 167, n. 443, n. 677, n. 1004 e n. 1005; che sono prese d'atto di situazioni già esistenti o adeguamenti alla L.P. 1/2008 o al PTC ma che comunque si ritiene di segnalare per rimarcare il rispetto di tali fasce. La variante n. 999 (agricolo da area agricola/incolta) viene a trovarsi in un ambito ecologico "elevato" a maggior tutela e, anche se considerata come "adeguamento", si ritiene debba sottostare all'Art. 2 comma 18 del PTC in modo da non abbassarne la valenza. Infatti è prescritto che: *"Nelle zone individuate come ambito ecologico a valenza elevata oltre ai punti precedenti si applicano le seguenti restrizioni:*

*a) Al loro interno sono incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo e fatte salve le previsioni dei PRG relativamente al recupero di edifici e manufatti esistenti ed inoltre gli interventi per la coltivazione del bosco (piste, tracciati stradali, sentieri e impianti per il recupero del legname) nonché tutto quanto previsto dal Piano di assestamento forestale per la fruizione del diritto d'uso civico. Nel rispetto della funzionalità ecologica possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture ed infrastrutture esistenti. Sono inoltre ammessi nuovi tracciati ciclopedonali di cui al comma 4.*

*b) E' vietato il cambio di coltura della superficie, mentre sono ammessi tagli arborei con il sistema a "taglio a scelta" e sia garantita la funzionalità ecologica dimostrata con la relazione forestale di cui al comma 15.*

*c) E' consentita la realizzazione di piste ciclopedonali su sentieri, tracce, piste esistenti, con modesti adeguamenti che garantiscano la permeabilità ecologica trasversale e verticale".*

La Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e

successivamente aggiornata, riporta la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

Le varianti che ricadono in zone di protezione di pozzi e/o sorgenti sono: n. 147, n. 148, nn. 205-212, n. 470, n. 471, n. 559, n. 634, n. 635, n. 649 e nn. 910-916; che sono prese d'atto di situazioni già esistenti, adeguamenti alla L.P. 1/2008 o al PTC ma che comunque si ritiene opportuno evidenziare dato che la normativa prescrive quanto segue: *"[...] fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo – ad eccezione delle acque bianche non inquinate – lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato"*.

Le varianti che ricadono in aree di rispetto idrogeologico di pozzi e/o sorgenti sono: n. 146, n. 343 e n. 512; che sono adeguamenti alle sopra citate normative per le precedenti varianti ma che comunque si ritiene importante riportare. Infatti è vietato, tra le altre attività: *"[...] dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, impianti di trattamento e gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli"*.

All'art 22 allegato B delle norme di attuazione del PUP si cita: *"1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno. 2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre i piani regolatori generali, sulla base di specifici piani attuativi, possono ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva. 3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente. 4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali. 5. Nei limiti previsti dai piani regolatori generali i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive. 6. Nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale ricadenti nelle aree di protezione dei laghi, in attesa dell'approvazione del piano attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 34, è ammesso l'esercizio delle attività esistenti, purché esse garantiscano un miglioramento ambientale e paesaggistico dell'assetto esistente"*.

Le varianti: n. 39, n. 41, n. 42, n. 44, n. 72, n. 348, n. 393, n. 395, n. 453, n. 454, n. 455, n. 558, n. 567, n. 628, n. 683, n. 684, n. 748, n. 749, n. 826, n. 837, n. 930, n. 977 e n. 1001; sono segnalate come prese d'atto di situazioni già esistenti o adeguamenti alla L.P. 1/2008 ma che comunque si ritiene di segnalare per rimarcare il rispetto di tali aree. Le varianti: n. 73, n. 114, n. 115, n. 136, n. 137, n. 312, n. 313, n. 705, n. 714, n. 818, n. 931, n. 953 e n. 988; sono nuove varianti che rientrano nelle casistiche citate dalla normativa e quindi da verificarne l'effettiva compatibilità caso per caso a seconda dello specifico tipo di intervento.

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnalano le varianti: n. 82, n. 175, n. 176, n. 241, n. 244, n. 322, nn. 414-419, n. 429, n. 442, nn. 476-478, n. 526, n. 529, nn. 551-553, nn. 593-594, nn. 603-604, nn. 674-675, nn. 718-719, nn. 730- 732, n. 751, n. 778, n. 789, n. 848, n. 857, nn. 874-876, nn. 886-887, nn. 896-898, n. 900, n. 932, n. 961, n. 989, n. 991, n. 993, n. 1000; sono segnalate come prese d'atto di situazioni già esistenti o adeguamenti alla L.P. 1/2008 o al PTC ma che comunque si ritiene di segnalare per rimarcare il rispetto di tali aree. Le varianti: n. 331, n. 499, n. 650, n. 814 e n. 892 risultano essere nuove previsioni e quindi soggette al rispetto della sopra citata normativa per preservare il più possibile la fascia riparia dei corsi d'acqua limitrofi”.

### **Programmazione urbanistica del settore commerciale**

In data 18 gennaio 2022 è pervenuto il parere del Servizio Commercio relativo all'adeguamento delle norme di attuazione del PRG alla disciplina del settore, con nota prot. 37186.

“Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. 837866 di data 19 novembre 2021, relativamente alla adozione preliminare del piano regolatore in oggetto, questo Servizio ritiene che le disposizioni introdotte con il capo IV delle norme di attuazione risultino conformi ed adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Si richiedono i seguenti aggiornamenti:

- articolo 14: dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “3. *Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15*”;

- articolo 16: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità delle Giudicarie, con l'articolo 3 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo anche senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 3 delle norme di attuazione del Piano stralcio della Comunità delle Giudicarie e nel punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013;

- articolo 17: al comma 3, aggiungere il seguente periodo: “*Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale*”;

- articolo 46, comma 1: eliminare le parole “*e, esclusivamente in caso di trasferimento ed ampliamento di esercizi esistenti, grandi strutture di vendita di livello inferiore*” in quanto né il trasferimento, né le grandi strutture di vendita di livello inferiore sono fattispecie e tipologie distributive previste e disciplinate dalla normativa attualmente vigente;

- articolo 59, comma 9: eliminare le parole “*di vicinato*” in quanto la vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata dal decreto legislativo 228/2001 (come correttamente stabilito dall'articolo 15 delle norme di attuazione) - che non prevede tipologie dimensionali degli esercizi di vendita - e non dalla legge provinciale n. 17 del 2010, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge provinciale medesima;

- articolo 20, comma 3: le parole “*di contesti edificati esistenti*” vanno stralciate. Le parole “*utilizzando edifici esistenti*” vanno sostituite con le seguenti: “*utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico*”.

## Norme di attuazione

Con il piano in esame viene proposto un testo completamente revisionato delle norme di attuazione, aggiornato rispetto alla disciplina provinciale, in particolare alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico edilizio di attuazione, di cui al d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

In via generale si richiama altresì la circolare di data 11 marzo 2019 dell'Assessore all'Urbanistica, ambiente e cooperazione, che pone l'attenzione al "necessario rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale per il governo del territorio, nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi, come stabilito dall'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015". In tal senso, dovrà essere stralciato il testo di tutti gli articoli che duplicano i contenuti di normative sovraordinate, provvedendo al mero richiamo alla specifica disciplina.

Relativamente ai singoli articoli, a integrazione delle osservazioni riportate in via diffusa nel presente parere, si evidenziano i seguenti elementi, che devono essere necessariamente corretti al fine di assicurare la coerenza delle norme di attuazione del PRG rispetto alla disciplina urbanistica provinciale.

- art. 4, comma 3. La manutenzione straordinaria è esclusa per gli edifici assoggettati alla categoria del restauro
- art. 9, comma 1. Il rinvio corretto è al Titolo II, capo III, della l.p. n. 15/2015. La disciplina relativa ai piani attuativi è quella dettata dall'art. 54 della l.p. n. 15/2015 e dall'art. 5 del regolamento urbanistico edilizio provinciale. Nel testo dell'articolo sono presenti alcune imprecisioni.
- art. 10. La normativa specifica è quella stabilita dall'articolo 49 della l.p. n. 15/2015.
- art. 23, comma 1. Deve essere richiamato anche il regolamento urbanistico edilizio provinciale, Titolo II, Capo III.
- art. 33, comma 2. E' sufficiente il mero rinvio all'articolo 8 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 35. E' sufficiente il mero rinvio all'articolo 9 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 37. Deve essere richiamato l'articolo 22 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 46, comma 3. I manufatti indicati, ammessi all'interno delle zone B a prevalente destinazione residenziale, corrispondono alle "costruzioni accessorie" così come definite dall'articolo 3 del regolamento urbanistico edilizio provinciale. L'indicazione di un volume massimo realizzabile prescinde dal fatto che le cosiddette costruzioni accessorie non rilevano in termini di Volume urbanistico e di Superficie utile netta. Tale definizione non comprende in ogni caso i garages. Si ricorda che il PRG può fornire la definizione specifica di "tettoia", sempre ai sensi dell'articolo 3 del regolamento urbanistico edilizio provinciale. Il comma 6 può essere stralciato ed eventualmente riportato nel successivo articolo 78 delle norme di attuazione, relativo alla disciplina delle fasce di rispetto stradale.
- art. 51, comma 3. La disciplina di alloggi nelle aree destinate ad attività produttive è quella stabilita dal Titolo IV, Capo II del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
- art. 52, comma 1. Deve essere fatto mero rinvio all'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP. Al comma 3, le possibilità di ampliamento devono essere valutate attentamente. Al comma 7, il limite dimensionale dell'unità residenziale rimane espressa in volume, corrispondente a 400 mc (come peraltro riportato all'articolo 51 delle norme di attuazione).
- art. 54, comma 2. La realizzazione dell'alloggio per il proprietario o per il custode è disciplinata dall'art. 119 della l.p. n. 15/2015 e dall'art. 96 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
- art. 56, comma 2. Deve essere anche richiamato il regolamento urbanistico edilizio provinciale, articoli 96 e 97. Al comma 8, deve essere fatto rinvio anche all'articolo 22 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 58. In via generale, deve essere richiamato l'art. 37 delle norme di attuazione del PUP. Può pertanto essere stralciata la parte del testo dell'articolo che ripropone in maniera pedissequa la disciplina del PUP. Il comma 13 deve essere verificato rispetto alla disciplina provinciale. L'articolo deve essere integrato rispetto alle disposizioni dell'articolo 112 della l.p. n. 15/2015, in riferimento

alla disciplina per gli edifici esistenti in aree destinate all'agricoltura, con destinazione da quella agricola o dismessi anche parzialmente dall'attività agricola.

- art. 59. In via generale, deve essere richiamato l'art. 38 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 60, comma 5. Il contenuto del comma non è ammissibile.
- art. 61, comma 7. Il contenuto del comma non è ammissibile.
- art. 62, comma 3. Vengono erroneamente citate le aree agricole di pregio, quando l'articolo è riferito alle "aree agricole da riqualificare".
- art. 65, comma 2. L'assunto da "ove necessario..." ecc. ripete quanto presente nel testo dell'articolo 59 della l.p. n. 15/2015, a cui deve essere fatto mero rinvio.
- art. 72, comma 7. L'enunciato può essere riportato nell'articolo delle norme di attuazione relativo alle fasce di rispetto stradale.
- art. 73, comma 9. La realizzazione di strade rurali o forestali è disciplinata dall'articolo 113 della l.p. n. 15/2015, rispetto al quale deve essere verificato tale articolo.
- art. 74, comma 3. Il primo punto sia rivisto in coerenza alla definizione di "costruzioni accessorie", art. 3 del regolamento urbanistico edilizio provinciale. Il comma 4 deve essere aggiornato, con il riferimento alla Carta di sintesi della pericolosità.
- art. 78, comma 3. La larghezza delle fasce di rispetto stradali non può essere "indicativa", ma è stabilita dalle tabelle (peraltro riportate in calce all'articolo) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013.

I contenuti degli articoli da 84 in poi, volti a fornire linee guida per gli interventi all'interno di aree caratterizzate da particolare valore paesaggistico, devono essere interpretati e verificati subordinatamente alla disciplina di rilevanza urbanistica specifica per ogni zona. Alcuni temi appaiono infatti di competenza di un regolamento edilizio comunale, o riferiti alle "buone pratiche" esecutive, anziché della disciplina di attuazione del PRG, alla quale rimane assegnata coerenza normativa per i temi specifici.

## **CONCLUSIONI**

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Bondone debbano essere rivisti e integrati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

La seduta è conclusa alle ore 10:20.

IL Presidente della Conferenza  
- arch. Elisa Coletti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

SAS/



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio**  
**Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio**  
Via Mantova 67 - 38122 Trento  
T +39 0461 497013 - 7044  
F + 39 0461 497088  
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it  
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI  
**BONDONE**

### **S013/2020-18.2.2-2021-138/SaS**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Trento, 27 giugno 2022

**OGGETTO: COMUNE DI BONDONE: Variante al PRG. Rif. to delib. comm. straord. n. 1 del 27.05.2022 – adozione definitiva. Richiesta di integrazioni al fine del prosieguo dell'iter di approvazione del piano. Sospensione dei termini.**

Con deliberazione del commissario straordinario n. 38 di data 6 ottobre 2021 il Comune di Bondone ha adottato in via preliminare il piano regolatore generale, che si configura come strumento urbanistico di impianto sostanzialmente nuovo. Con tale piano l'Amministrazione comunale provvede alla predisposizione di una cartografia aggiornata rispetto alla legenda standard provinciale, e alla proposta di un testo completo delle norme di attuazione, adeguato alla l.p. n. 15/2015 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale.

La proposta di variante al PRG è stata esaminata nel corso della Conferenza di pianificazione ai fini della verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al PUP in data 12 gennaio 2022. Le osservazioni emerse in tale sede sono state riportate nel verbale n. 1/2022, trasmesso al Comune di Bondone con nota prot. 77791 del 1° aprile 2022.

Con deliberazione del commissario straordinario n. 1 di data 27 maggio 2022 il Comune di Bondone ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, modificando la documentazione di piano in base alle osservazioni espresse dal Servizio provinciale.

Rispetto alla documentazione di piano adottato in via definitiva, pervenuto in data 30 maggio 2022, si evidenzia quanto segue, evidenziando che le integrazioni richieste sono necessarie al fine dell'istruttoria tecnica di competenza del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e, pertanto, in ordine al prosieguo dell'iter di approvazione della variante al PRG da parte della Giunta provinciale.

- La documentazione di piano deve essere necessariamente integrata con un documento in cui l'Amministrazione comunale renda conto delle motivazioni alla base dell'accoglimento o del non accoglimento delle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano, e dei relativi

contenuti. Si prende infatti atto che la delibera di adozione definitiva si limita a riportare che “durante il periodo di deposito del progetto di piano sono pervenute agli atti del protocollo comunale 15 osservazioni nel pubblico interesse”; le modifiche introdotte in accoglimento di osservazioni devono essere considerate come ulteriori varianti puntuali al PRG, e specificamente individuate.

- Il piano adottato in via definitiva deve essere integrato con un documento in cui viene dato conto delle modifiche e delle integrazioni compiute dall'Amministrazione comunale in relazione a quanto riportato nel verbale n. 1/2022, argomentando con opportune controdeduzione eventuali scelte che si discostano dai contenuti di tale verbale.

- Il file shape V100, e conseguentemente i file pdf della situazione di raffronto, devono comprendere tutte le varianti introdotte con il piano in esame, senza differenziare quelle proposte in prima adozione da quelle aggiunte con l'adozione definitiva. Considerato che il piano in esame corrisponde sostanzialmente a un ridisegno complessivo dello strumento urbanistico comunale su una nuova base catastale aggiornata all'anno 2021, ai fini dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio convenzionalmente si considerano modifiche urbanistiche le variazioni che interessano aree di superficie maggiore di 15 mq. Si richiede all'amministrazione comunale di compiere una valutazione generale delle varianti proposte anche in questi termini, distinguendo tra le modifiche che corrispondono alla precisazione di limiti catastali e quelle che comportano variazione significativa della destinazione urbanistica.

- Le varianti che si riferiscono alle medesime aree (alle stesse geometrie dei dati shape) devono mantenere la stessa numerazione sia in prima adozione che in adozione definitiva del piano (per esempio, la n. 0414 adottata in prima istanza ora è stata rinumerata n. 101, ecc...),

- Come già rilevato in prima adozione le varianti che interessano aree contigue e che prevedono una stessa destinazione urbanistica devono essere individuate da un'unica geometria nel file shape v100 ( per esempio, le varianti 040 - 041 - 042 – 043);

- Con l'adozione definitiva del piano sono state introdotte nuove modifiche, che non si configurano come recepimento di osservazioni di cui al verbale n. 1/2022 e di cui non è dato riscontro nella relazione illustrativa, come per esempio la n. 040 (ex 0432) e la n. 007 (ex 0375). Per tali varianti puntuali, peraltro, deve essere condotta la verifica rispetto alla carta di sintesi della pericolosità.

Si evidenzia che fino alla consegna della documentazione di piano integrata secondo quanto richiesto ai paragrafi precedenti, il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Si fa presente la disponibilità dell'Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**  
**Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio**  
 Via Mantova 67 - 38122 Trento  
 T +39 0461 497013  
 F + 39 0461 497079  
 pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it  
 @ serv.urbanistica@provincia.tn.it  
 web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI  
 BONDONE

S013/2022/18.2.2-2021-138/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Bondone: Adozione definitiva del PRG: "PRG 2021" ai sensi dell'art. 37 della L.P. 15/2015. - Rif. delib. Commissario ad Acta n. 1/2022 dd 27 maggio 2022 – adozione definitiva (pratica 2898).

### **Premessa**

Con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 6/10/2021 il Comune di Bondone ha preliminarmente adottato una variante generale al piano regolatore.

Lo scrivente Servizio in data 1 febbraio 2022 ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Bondone il verbale della Conferenza di pianificazione del 12 gennaio 2022 tenuta ai sensi dell'art. 37 commi 5 e 6 della LP 15/2015.

L'Amministrazione ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 di data 27 maggio 2022, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del sopra richiamato verbale della Conferenza di pianificazione e di n. 15 osservazioni pervenute durante la fase di deposito.

La variante in esame adottata in via definitiva ai fini dell'approvazione risulta essere stata trasmessa allo scrivente Servizio in data 30 maggio 2022.

Con nota di data 27 giugno 2022 al fine del proseguo dell'iter di approvazione del piano sono state richieste all'Amministrazione comunale delle integrazioni che risultano essere pervenute in data 18 ottobre 2022.

### **Verifica preventiva del rischio idrogeologico**

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, con nota del 07 novembre 2022 prot. 760935, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 16 novembre 2022 a ore 09.00, la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Nell'ambito del procedimento di esame dei piani regolatori e relative varianti adottati, di cui agli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, la Conferenza verifica le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Bondone che di seguito si riporta:

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Per il Servizio Prevenzione Rischi e CUE, non presente in Conferenza, si fa riferimento alla nota prot. n. 770844 di data 10 novembre 2022, nella quale tale Servizio dichiara che: *"non si rilevano criticità per quanto di competenza di questo Servizio. Si conferma quindi il parere positivo espresso nel corso della Conferenza di servizi per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche convocata, in data 17 dicembre 2021, in occasione della prima adozione del PRG in oggetto"*.

Il Servizio Foreste prende atto delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni indicate in adozione preliminare ed esprime parere positivo.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Geologico segnala che nello studio di compatibilità redatto dal geologo Claudio Valle, sono state raggruppate con il n. 0012 alcune proposte precedenti (334, 335 e 340) e nuove (2009, 2010 e 2011); nella verifica puntuale delle varianti urbanistiche (V100) però la numerazione è rimasta individuale e la variante n. 0012 corrisponde ad un'altra proposta di modifica ubicata in altro luogo.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani, considerato il numero elevato di varianti, evidenzia ed approfondisce, in linea generale, alcuni aspetti rilevanti emersi in corso di istruttoria, suddividendoli per tema. Nella tabella, di seguito riportata, il parere espresso per le singole varianti rimanda, per completezza e chiarezza, alla presente nota introduttiva.

#### 1. STUDI DI COMPATIBILITA' REDATTI IN FASE DI PIANIFICAZIONE

Il Servizio Bacini montani evidenzia che gli studi di compatibilità redatti per la presente Variante al PRG costituiscono parte integrante della documentazione di Piano e pertanto tutte le misure di mitigazione della pericolosità indicate in tali studi devono essere recepite dalla fase progettuale.

Condivide i contenuti e le analisi dello studio di compatibilità, d.d. maggio 2022 a firma del Dr. Ing. Rudi Bertagnolli, che analizza la pericolosità idraulica imputabile al Lago d'Idro ed ad alcuni corsi d'acqua che interessano il Comune di Bondone: Rio Olte, Rio Laf, Rio Val Pesena, Fiume Chiese ("APPROFONDIMENTO DELLA VERIFICA DEI PERICOLI IDRAULICI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BONDONE").

Sulla base delle analisi, delle modellazioni idrauliche e delle valutazioni esposte nello studio è stata valutata la compatibilità di numerose varianti urbanistiche con la pericolosità riscontrata, prevedendo per tali aree idonee misure di mitigazione atte a rendere compatibile la destinazione urbanistica proposta con le criticità di natura alluvionale ("VERIFICA DI COMPATIBILITÀ RELATIVA ALLE AREE DI VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI BONDONE" a firma del Dr. Ing. Rudi Bertagnolli).

Sottolinea che tali misure di mitigazione, che nella fase di pianificazione si configurano quali indicazioni ancora generiche e poco definite, devono essere recepite dalla fase progettuale che deve verificare, approfondire e dettagliare tali accorgimenti di carattere costruttivo, strutturale e gestionale, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, secondo quanto previsto dalla normativa della Carta di Sintesi della Pericolosità.

La fase di progetto deve altresì analizzare se le indicazioni dettate in fase di pianificazione sono effettivamente attuabili in relazione al progetto/utilizzo dell'area e se la loro realizzazione è compatibile con le zone limitrofe a quella oggetto di intervento; si sottolinea che la messa in opera di qualsivoglia misura di mitigazione della pericolosità finalizzata alla messa in sicurezza di un'area non deve comportare un aggravio per le aree circostanti.

Il Servizio evidenzia, in merito all'adozione di misure di mitigazione della pericolosità a carattere gestionale, che è onere del Comune individuare un ente o persona fisica che si faccia carico di munirsi di idoneo piano di gestione dell'emergenza in concomitanza di eventi meteorici intensi e di mettere in atto le procedure previste da tale piano. Evidenzia che per 'eventi meteorici intensi' non sono solo da intendersi le allerte meteo arancione o rossa emanate dalla PAT, ma anche tutti i fenomeni atmosferici che presentano particolare intensità. E' cura del soggetto preposto all'attuazione delle misure di carattere gestionale valutare quando sussistono i presupposti per mettere in atto tali disposizioni.

#### VARIANTI 043 - 044 - 714 - 2001

Le varianti 043 - 044 - 714 (destinazione 'parcheggio'), come riportato di seguito in tabella, si ritengono ammissibili sulla base dei contenuti dello studio di compatibilità. Il parere favorevole è espresso in merito alla destinazione a 'parcheggio' e non all'utilizzo dell'area quale 'sosta camper'. Dalla osservazione n.10D, si evince che è intenzione destinare la variante 2001 (introdotta in adozione definitiva) e limitrofa alle varianti 043 - 044 - 714, a sosta camper. Tale utilizzo

comporta un'esposizione del carico antropico alla pericolosità individuata dalla CSP e dallo studio di compatibilità stesso, maggiore rispetto all'utilizzo a parcheggio (sosta prolungata e presenza continua di persone). Il Servizio ritiene pertanto che tale area, come del resto quelle limitrofe, debba essere utilizzata solo come parcheggio. Un'eventuale destinazione a 'sosta camper' deve essere subordinata ad ulteriori approfondimenti, in particolar modo per gli aspetti relativi alle misure di mitigazione.

VARIANTI OGGETTO DI COMPATIBILITA': 0069, 0570, 0745, 0114, 0015, 0567, 0826, 0073, 0137, 0931, 185, 202, 600, 0214, 0945, 0474, 1022, 1024, 0553, 0900, 0908, 0994, 1074, 0003, 0989, 0025, 0526, 0043, 0044, 0714.

## 2. STUDIO DI COMPATIBILITA' IN FASE PROGETTUALE

Lo studio di compatibilità, che per norma della CSP è demandato all'intervento (varianti che non producono un aggravio rispetto alla destinazione vigente o che ricadono in aree a penalità P2), deve valutare la compatibilità dello stesso con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità del progetto e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità, secondo quanto previsto dalla normativa della CSP.

## 3. CASI PARTICOLARI DI AMMISSIONE DI VARIANTI PEGGIORATIVE

In alcuni casi il Servizio Bacini montani ha ritenuto di ammettere delle varianti, ancorché peggiorative rispetto allo stato vigente, in parte ricadenti in aree a penalità della CSP, anche se non supportate da studio di compatibilità, in virtù delle modeste dimensioni delle superfici interessate dalle criticità di natura alluvionale. Tra l'altro in numerosi casi tali varianti ricadono in prossimità di corsi d'acqua pubblici o demaniali e pertanto soggetti alla L.P. 18/76 e s.m.. la cui applicazione permette di tutelare e verificare eventuali interventi nella fascia di rispetto (10 m) interessata da penalità. Evidenzia che la fascia di rispetto è inderogabile per la realizzazione di nuove edificazioni, salvo casi eccezionali e particolari.

## 4. DEMANIO IDRICO PROVINCIALE

Il Servizio Bacini montani ribadisce che in corrispondenza del demanio idrico provinciale va attribuita una destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico (corso d'acqua, lago, elevata naturalità e/o similari). Il suo utilizzo può essere eventualmente concesso ai sensi della L.P.18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Sono eventualmente ammesse solo le destinazioni urbanistiche che si configurano quali recepimenti del PTC in quanto strumento urbanistico sovraordinato; in virtù di quanto sopra precisato, tuttavia, tali destinazioni devono comunque garantire la coerenza con il demanio idrico provinciale (divieto di infrastrutturazione, costruzione ....). Si evidenzia altresì che tali aree con destinazioni urbanistiche diverse da corso d'acqua, lago, elevata naturalità...sono comunque intestate alla Provincia.

Soprattutto le varianti che ricadono lungo il Lago d'Idro e sul lago stesso non possono avere destinazione urbanistica che non ottemperi quanto appena scritto. In tali casi la destinazione coerente e opportuna è proprio quella che identifica lo specchio d'acqua.

## 5. AREE A VERDE DI PROTEZIONE

Il Servizio prende atto della modifica di destinazione da 'verde attrezzato e di protezione' a 'verde di protezione' di molte varianti ricadenti in aree critiche della CSP, come indicato in sede di adozione preliminare.

Rileva tuttavia che l'art.72 delle N.d.A del PRG prevede che all'interno di tali aree *"sono possibili interventi per la realizzazione di nuove strade e per l'ampliamento di quelle esistenti, per la formazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili, nonché per la realizzazione di opere complementari (sovrappassi, sottopassi, manufatti della rete irrigua o di altre reti di servizi, parcheggi) .....spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con arredi per la sosta (panchine e manufatti similari)"*.

Ciò nonostante, ritiene di poter ammettere tali varianti considerato che allo stato attuale verosimilmente non sussistono effettive intenzioni o progetti atti a realizzare quanto consentito dalla norma. Evidenzia che eventuali interventi dovranno essere supportati da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa della CSP e ribadisce quanto già espresso in precedenza; tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità, secondo quanto previsto dalla normativa della CSP.

## 6. INESATTEZZE NELLA TABELLA CONTRODEDUZIONI AL VERBALE DI ADOZIONE PRELIMINARE

Il Servizio rileva numerose inesattezze alle risposte alle proprie osservazioni rilasciate in sede di adozione preliminare. Ad esempio a fronte di un rilievo per la presenza di un'area a penalità P4, P3 o APP, disciplinate dagli artt.15, 16 e 18 delle N.d.A. della CSP, in corrispondenza di una variante, si pone il commento, non pertinente, *"Compatibilità con ambiti fluviali art.14 Norme di Attuazione al PUP"*.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
	<b>Varianti presenti in adozione preliminare</b>
0001	Si prende atto dello stralcio e dell'area definita a bosco in penalità P4.
0003	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 54 - 55). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0009	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0025	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 58). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0029	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0030	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.

0036	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 4.
0043	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 61). Rimanda anche alla nota introduttiva 1 soprattutto per la parte relativa alle varianti 043 - 044 - 714 (destinazione 'parcheggio').
0044	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 61). Rimanda anche alla nota introduttiva 1 soprattutto per la parte relativa alle varianti 043 - 044 - 714 (destinazione 'parcheggio').
0072	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area critica per fenomeni alluvionali, individuata a penalità P3 dalla CSP. Quasi tutta l'area di variante non comporta un aggravio rispetto alla situazione vigente, fatta eccezione per la parte marginale (ex variante 0137 in adozione preliminare per la quale è stato redatto lo studio di compatibilità). Ritiene pertanto di demandare alla fase di progetto la redazione dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP e alla compatibilità allegata al PRG redatta per le varianti 0073, 0137, 0931 (misure di mitigazione elencate a pag. 23). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0073	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 23). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0074	Il Servizio Bacini montani prende atto della destinazione di variante, agricola di pregio, ed evidenzia la criticità dell'area per fenomeni alluvionali (P3 della CSP disciplinata dall'art.16 delle N.d.A. della CSP).
0076	La variante è stata supportata dallo studio di compatibilità a firma del geologo Claudio Valle, che ha analizzato la pericolosità locale da crolli rocciosi, verificando i volumi in gioco, le possibili aree sorgenti, le traiettorie dei massi, le loro velocità e le loro energie cinetiche. Dai risultati ottenuti il geologo deriva che la variante <b>non è compatibile</b> con le condizioni di pericolo rilevate nello studio. Si prende atto, pertanto, di quanto sopra, specificando che la particella in esame non assuma una destinazione di carattere abitativo.
0115	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 19 – 21). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0154	Il Servizio Bacini montani conferma quanto espresso in sede di adozione preliminare ovvero che la destinazione 'verde di protezione' è la più coerente.
0185	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 26). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0255	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile in virtù della ridotta superficie della stessa. Si veda la nota introduttiva 3.
0294	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile in virtù della ridotta superficie della stessa. Si veda la nota introduttiva 3.
0312	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0321	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0322	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0329	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0331	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 3.
0334	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, in cui il riferimento è indicato con la variante n. 12, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
0335	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, in cui il riferimento è indicato con la variante n. 12, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
0340	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, in cui il riferimento è indicato con la variante n. 12, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
0389	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
0414	Il Servizio Geologico prende atto che la nuova destinazione a bosco è compatibile con lo stato dei luoghi.
0415	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 3.

0416	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 3.
0431	Il Servizio Geologico prende atto dello stralcio e dell'area definita a bosco in penalità P3.
0433	Il Servizio Geologico prende atto dello stralcio e dell'area definita a bosco in penalità P3.
0438	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0450	Il Servizio Geologico prende atto della modifica dell'area a bosco in penalità P4.
0484	Il Servizio Geologico prende atto della modifica migliorativa ai fini dell'esposizione al pericolo, dell'area in verde di protezione in penalità P4.
0489	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
0517	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco in penalità P4.
0526	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 58). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0527	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0529	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, per la presenza di opere di mitigazione di tipo passivo e attivo in parete, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
0553	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 38). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0567	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 19 – 21). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0591	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco in penalità P4.
0598	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco in penalità P4.
0616	Il Servizio Geologico prende atto dei risultati e delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle.
0621	Il Servizio Bacini montani prende atto che la variante è recepimento del PTC. Tuttavia, ribadisce quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito alle destinazioni urbanistiche in corrispondenza del demanio idrico provinciale, in particolare per le aree che si localizzano in corrispondenza del Lago d'Idro. Rimanda alla nota introduttiva 4.
0628	Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito alle destinazioni urbanistiche in corrispondenza del demanio idrico provinciale, in particolare per le aree che si localizzano in corrispondenza del Lago d'Idro. Rimanda alla nota introduttiva 4.
0629	Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito alle destinazioni urbanistiche in corrispondenza del demanio idrico provinciale, in particolare per le aree che si localizzano in corrispondenza del Lago d'Idro. Rimanda alla nota introduttiva 4.
0647	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0648	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0650	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 40). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0684	Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito alle destinazioni urbanistiche in corrispondenza del demanio idrico provinciale. Rimanda alla nota introduttiva 4.
0685	Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito alle destinazioni urbanistiche in corrispondenza del demanio idrico provinciale. Rimanda alla nota introduttiva 4.
0686	Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito alle destinazioni urbanistiche in corrispondenza del demanio idrico provinciale. Rimanda alla nota introduttiva 4.
0692	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
0714	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 61). Rimanda anche alla nota introduttiva 1, soprattutto per la parte relativa alle varianti 043 - 044 - 714 (destinazione 'parcheggio').
0730	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal

	geologo Claudio Valle, per la presenza di opere di mitigazione di tipo passivo e attivo in parete, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
0732	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile in virtù delle limitate dimensioni della parte ricadente in area a penalità APP della CSP. Si veda la nota introduttiva 3.
0742	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco in area a penalità P4.
0748	Il Servizio Bacini montani prende atto delle modifiche di destinazione introdotte in sede di adozione definitiva e rimanda alla nota introduttiva 5.
0749	Il Servizio Bacini montani prende atto delle modifiche di destinazione introdotte in sede di adozione definitiva e rimanda alla nota introduttiva 5.
0807	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
0808	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
0814	Il Servizio Geologico prende atto dei risultati dello studio di compatibilità per crolli rocciosi, redatto dal geologo Claudio Valle, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo. Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile in virtù delle limitate dimensioni della parte ricadente in area a penalità APP della CSP. Si veda la nota introduttiva 3.
0816	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco in penalità P4.
0817	Il Servizio Bacini montani richiama quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito al demanio idrico e sottolinea che la destinazione urbanistica coerente con lo stato dei luoghi è lago. Si veda la nota introduttiva 4.
0818	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0826	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 19 – 21). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0841	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
0874	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile in virtù delle limitate dimensioni della parte ricadente in area a penalità APP della CSP. Si veda la nota introduttiva 3.
0876	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile in virtù delle limitate dimensioni della parte ricadente in area a penalità APP della CSP. Si veda la nota introduttiva 3.
0880	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco per l'area a penalità P4.
0891	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
0900	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 44). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0908	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante (pag.46 - 47). Precisa tuttavia che essendo l'edificio esistente alcune di tali misure di mitigazione presumibilmente non possono essere recepite. Prescrive che gli accorgimenti costruttivi e strutturali previsti dallo studio devono essere messi in atto. Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0951	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
0953	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva 5.
0955	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
0956	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
0984	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco nell'area in penalità medie P3.
0989	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 54 - 55). Rimanda anche alla nota introduttiva 1.
0994	Il Servizio Geologico prende atto dei risultati e delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle.
1006	Il Servizio Geologico prende atto, secondo quanto indicato in Relazione, del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
1007	Il Servizio Geologico prende atto, secondo quanto indicato in Relazione, del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
1016	Si veda quanto indicato per la variante 1017.

1017	Il Servizio Geologico prende atto dei risultati e delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle.
1040	Il Servizio Geologico prende atto del cambio di destinazione urbanistica a bosco.
1056	Il Servizio Bacini montani richiama quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito al demanio idrico. Si veda la nota introduttiva 4.
1057	Il Servizio Bacini montani richiama quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito al demanio idrico. Si veda la nota introduttiva 4.
<b>Varianti proposte in adozione definitiva</b>	
2001	Il Servizio Bacini montani, alla luce delle risultanze dello studio di compatibilità, prende atto delle valutazioni di compatibilità e delle misure di mitigazione previste dallo stesso per la variante. Precisa che la fase progettuale deve recepire e dettagliare tali indicazioni (pag. 61). Dalle osservazione n. 10D si evince che è intenzione destinare l'area a sosta camper. Tale utilizzo comporta un'esposizione del carico antropico alla pericolosità individuata dalla CSP e dallo studio di compatibilità stesso, maggiore rispetto all'utilizzo a parcheggio (sosta prolungata e presenza continua di persone). Il Servizio ritiene pertanto che tale area, come del resto quelle limitrofe, debba essere utilizzata <u>solo come parcheggio</u> . Un'eventuale destinazione a 'sosta camper' deve essere subordinata ad ulteriori approfondimenti, in particolar modo per gli aspetti relativi alle misure di mitigazione. Si veda la nota introduttiva 1.
2002	L'area ricade in penalità P2 per crolli rocciosi. Il Servizio Geologico ricorda che eventuali interventi sull'area (parcheggio pubblico) devono essere supportati da una relazione di compatibilità in fase progettuale, secondo quanto indicato all'art.17 delle norme di attuazione della CSP. Il Servizio Foreste ricorda che in fase di progettazione esecutiva sarà necessario acquisire l'autorizzazione alla trasformazione di coltura, ai sensi dell'al.p. 11/2007, in quanto l'area è boscata ai sensi della normativa forestale citata.
Da 2003 a 2008	POSITIVO
2009	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, in cui il riferimento è indicato con la variante n. 12, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
2010	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, in cui il riferimento è indicato con la variante n. 12, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
2011	Il Servizio Geologico prende atto delle conclusioni di compatibilità dello studio geologico redatto dal geologo Claudio Valle, in cui il riferimento è indicato con la variante n. 12, rimettendo tuttavia alla necessità di eventuali approfondimenti specifici e puntuali sulla pericolosità, in funzione di un preciso progetto di utilizzo.
Da 2012 a 2052	POSITIVO

### **Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico**

Il Comune di Bondone ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del verbale della Conferenza di pianificazione di data 12 gennaio 2022 e di 15 osservazioni pervenute durante la fase di deposito.

Dall'esame degli elaborati allegati alla variante adottata in via definitiva e trasmessa allo scrivente Servizio, si richiama quanto segue.

Sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico si osserva positivamente il generale recepimento delle osservazioni avanzate dallo scrivente Servizio in sede di valutazione della variante in prima adozione.

Relativamente invece alle varianti introdotte in adozione definitiva in recepimento delle osservazioni di privati cittadini, si osserva che le stesse riguardano principalmente richieste puntuali che, solo in alcuni casi, hanno determinato modifiche che si ritengono sostanziali rispetto allo stato pianificato dei luoghi.

Al fine dell'approvazione della variante, si ritiene di sottoporre all'Amministrazione le seguenti ulteriori osservazioni, emerse in particolare durante l'esame del piano definitivamente adottato in sede di conferenza di servizi di data 18 novembre 2022, che ha visto esaminato come tematica principale le nuove previsioni urbanistiche che interessano la fascia lago del Lago d'Idro.

Relativamente alle nuove previsioni urbanistiche che interessano la fascia lago del Lago d'Idro, si pone l'attenzione sull'introduzione attuata a livello cartografico e normativo in prima adozione, di aree per ATTREZZATURE TURISTICO – RICETTIVE, ATTREZZATURE RICETTIVE ED ALBERGHIERA, AREA PER CAMPEGGIO ATTREZZATURA SERVIZI CIVILI E

AMMINISTRATIVE. In considerazione delle potenzialità edificatorie previste dalla variante in esame all'interno dell'area di protezione dei laghi individuata dal PUP in corrispondenza del Lago d'Idro, si richiede l'integrazione del documento di rendicontazione urbanistica, finalizzato a una verifica di coerenza di tali nuove previsioni urbanistiche e dei relativi articoli delle NTA rispetto al quadro delineato dal PUP con il relativo Art. 22 delle NTA del PUP - Aree di protezione dei laghi.

Relativamente alla schedatura del patrimonio edilizio tradizionale, va chiarito se la possibilità di prevedere per alcuni edifici la cosiddetta "residenza 100%", possa implicare la destinazione d'uso ad abitazione permanente. Ai sensi dell'articolo 104 della LP 15/15 gli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, possono infatti essere ammessi anche per consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.

Per quanto attiene all'osservazione n. 8 relativamente alla possibilità di ampliamento di 70 mc di un edificio e alla contestuale possibilità di cambio di destinazione d'uso del 50% a residenziale, in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell'edificio oggetto della richiesta desumibile dalla relativa schedatura, non se ne condivide l'accoglimento, rilevando peraltro che la scheda di cui all'adozione definitiva non prevede l'introduzione dei nuovi parametri edificatori richiesti dall'osservazione.

Relativamente all'esteso ambito di versante immediatamente a valle dell'abitato di Bondone e interessato dalle varianti n. 414 - 433 e altre, si richiama che l'ambito risulta già individuato dal vigente PTC delle Giudicarie come area agricola. Si rileva pertanto che, in considerazione della valenza sovraordinata del PTC rispetto al PRG, l'introduzione in adozione definitiva di nuova area boscata in luogo di un'area individuata come agricola del PTC, non risulta coerente dal punto di vista urbanistico. Risulta pertanto necessario confermare l'intero ambito come area agricola. Si ritiene altresì necessario che siano tenute in considerazione e valutate le osservazioni avanzate in prima adozione dal Servizio Geologico in sede di verifica preventiva del rischio idrogeologico, che richiedeva la redazione di uno studio di compatibilità a supporto della variante, tenuto conto che la zona intercetta una zona a penalità P3 per crolli rocciosi.

L'istruttoria urbanistica sotto richiamata evidenzia che le aree agricole e agricole di pregio non risultano conformi a quelle del PUP/PTC, e pertanto devono essere oggetto di una nuova ricognizione cartografica.

A tal proposito si osserva che la riduzione delle aree agricole di pregio prevista dalla variante devono essere oggetto di compensazione urbanistica ai sensi degli art. 37 e 38 delle NTA del PUP.

In sede di prima adozione si osservava peraltro che, ai sensi dell'articolo 18 della l.p. n. 15/2015 relativo alla limitazione al consumo di suolo, le nuove previsioni insediative che interessano le aree agricole devono essere contestualizzate e motivate in maniera puntuale nell'ambito dell'autovalutazione del piano (vedi ad es. le varianti nn. 2001-72- 73- 717- 205 - 818- 817-900, ecc.).

La trasformazione di aree prative di alta quota in aree agricole deve essere valutata in relazione al sistema insediativo (es. varianti nn. 333 e 563) generalmente caratterizzato da edifici del PEM e alla contestuale valutazione della valenza produttiva o meno di carattere agricolo dell'ambito.

Relativamente alle NTA, in sede di adozione definitiva risulta accolta l'osservazione finalizzata a un ampliamento generalizzato del 15% del volume esistente degli edifici ricadenti nel PEM, acconsentendo a una sopraelevazione fino a 30 cm dell'imposta di copertura al fine di realizzare strutture di irrigidimento e consolidamento. Si ritiene che per tale scopo possano essere introdotte altre tipologie di intervento meno visibili, in quanto si osserva che spesso gli edifici del PEM risultano in parte alterati nei loro rapporti formali anche da questo tipo di piccole sopraelevazioni.

La verifica istruttoria del Servizio rileva le seguenti osservazioni da verificare al fine dell'approvazione della variante:

- Le aree agricole e agricole di pregio non sono conformi a quelle del PUP/PTC;
- Le aree di protezione fluviale (ambiti fluviali) non sono conformi a quelle del PUP/PTC. Lo shp Z312\_P deve rappresentare solo l'ambito fluviale del PTC/PUP e non comprendere anche l'ambito fluviale paesaggistico e l'ambito fluviale a valenza elevata che andranno rappresentati con lo shp Z602 "area con specifico riferimento normativo";

- Lo shp Z104\_L “corsi d’acqua lineari” non contiene i corsi d’acqua minori, rappresentati correttamente in cartografia (probabile errore di esportazione dato);
- La tabella B “Larghezza delle fasce di rispetto stradali” al di fuori delle aree specificatamente destinate all’insediamento deve corrispondere a quella della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013 (per le “altre strade” riporta valori non corretti);
- Alcune varianti riportano numerazione non corrispondente a quella dello shp (es. var. 017, 015, 014, 018, ecc. sulla tavola RTA01);
- Al fine di semplificare la lettura della cartografia, la rappresentazione delle fasce di rispetto stradali va riportata solo sulla viabilità principale posto anche che non su tutta la viabilità locale è stata rappresentata;
- La numerazione degli edifici sulle tavole del centro storico non corrisponde a quella della schedatura (es. Baitoni Inferiore: l’edificio 3 sulla tavola corrisponde all’edificio 2 della scheda; l’edificio 4 sulla tavola corrisponde all’edificio 3 della scheda, ecc.);
- Il castello va rappresentato anche sulla planimetria con la categoria del restauro (come da scheda);
- Si rileva la non corrispondenza tra gli elaborati progettuali in formato digitale e quelli in formato cartaceo;
- Risulta necessario integrare la rappresentazione del sistema insediativo con l’inserimento cartografico del centro storico;
- Risulta necessario integrare la tavola di raffronto con tutte le modifiche apportate rispetto al piano vigente, non limitandosi alle sole varianti introdotte con l’adozione definitiva.

**Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette** con parere di data 23 novembre 2022 esprime quanto segue:

“Con riferimento alla vs. nota prot. n. 744785 di data 28 dicembre 2022, sulla base delle risultanze dell’esame della documentazione pervenuta, facendo seguito a quanto concordato nella conferenza di Servizi del 18 novembre 2022 si riscontra quanto segue.

#### 1) TEMATISMI

Riserva naturale provinciale (Z316) – contrariamente a quanto erroneamente riportato nel parere rilasciato in fase di adozione preliminare, prot. n. 27163 di data 13 gennaio 2022, il file shape relativo alla riserva naturale provinciale non è corretto, non ricalcando quanto riportato nella deliberazione istitutiva, definito anche in termini di pp. ff. incluse. E’ necessario inserire il file corretto. Varianti (V100) – le seguenti varianti e relative norme tecniche di attuazione, risultano incompatibili con le misure per la salvaguardia introdotte con la d.g.p istitutiva della Riserva naturale provinciale e vanno pertanto modificate per ricondurle a quanto disposto dalla suddetta deliberazione: Variante n. 73 e Variante n. 74 – individuazione di nuova area per attrezzature all’aperto, con passaggio da “Zone agricole, forestali, incolte” a “F702 – Attrezzatura sportiva all’aperto”, per la porzione rientrante nella Riserva naturale. Variante 628 – adeguamento del piano alla situazione reale, con passaggio da “Zone F3 viabilità e infrastrutture” a “E104 – aree agricole di pregio”: la variante riguarda un tratto di riva lacustre, da ricondurre a diversa fattispecie (proposta: “E108 – aree improduttive ad elevata naturalità”), si chiede inoltre analogamente di escludere dall’area agricola di pregio anche l’area umida per lacuale nota come “laguna degli svassi”. Variante 818 - nuova area a verde attrezzato e di protezione con passaggio da “Zone agricole, forestali, incolte” a “F303 Verde attrezzato e di protezione”. Vedi commento a variante 628 relativo alle zone riparie interne alla Riserva naturale provinciale. Variante 837 - adeguamento alla Lp n. 1/2008, con ridenominazione da “Zona F3 viabilità e infrastrutture” a “F415 Viabilità locale esistente”. Stralciare porzione inclusa nella Riserva naturale provinciale (Z316).

#### 2) TAVOLE:

Il confine della Riserva naturale provinciale “Lago d’Idro” (Z316) corretto, va riportato nelle tavole del Piano dei vincoli e in quelle del Sistema insediativo.

#### 3) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:

Si chiede di riformulare il titolo dell’Art. 31 da “Zone speciali di conservazione\_Z328” a “ Zone della Rete Natura 2000 [Z313] e [Z328]”. In generale per le Zone che si sovrappongono alla Riserva naturale provinciale è fatto salvo quanto disciplinato dalla deliberazione istitutiva (art. 32, comma 3 Norme tecniche di attuazione).

#### 4) RENDICONTAZIONE URBANISTICA – ASSOGGETTABILITÀ DEI PROGETTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA O DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Nel documento si riporta quanto segue: “In riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” che però risulta abrogato dall’art. 22 del d.p.p. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.. per cui gli interventi previsti dal nuovo PRG non risultano soggetto alle procedure di verifica e di VIA”. Con riferimento alla valutazione di eventuali incidenze delle previsioni del PRG in oggetto sui siti della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ai sensi dell’art. 39, L.P. 11/2007, che possano avere incidenze significative sulle stesse, ovvero ogni intervento anche al di fuori delle ZSC che possa interferire in modo significativo con esse, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente di una procedura di valutazione dell’incidenza che ha sulla ZSC,

tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima. secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Si rileva la mancanza di suddetto approfondimento relativamente alle varianti che interessano l'area protetta, con particolare riferimento alle 72, 73 e 74, con particolare riferimento alle ultime due che vedono la variazione da "Zone e agricole, forestali, incolte" a "F207 Attrezzatura sportiva all'aperto" con un aumento delle possibili incidenze in termini di disturbo e interferenza con la adiacente area protetta. Sarà pertanto da valutare l'effetto cumulo del potenziamento della destinazione turistico-sportiva su entrambi i lati di un'area protetta già fortemente interferita dalla frequentazione umana, se non in sede di pianificazione quantomeno in sede di progettazione degli interventi.

Tutto ciò premesso, il parere sulla Adozione preliminare del Piano regolatore generale del Comune di Bondone è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto in modo da risultare coerente con le norme vigenti e con le indicazioni sopra riportate".

**Il Servizio Opere stradali e ferroviarie** con parere di data 17 novembre 2022 esprime quanto segue.

"Con riferimento alla richiesta n. prot. 744785 di data 28 ottobre 2022, considerato che sono state recepite le prescrizioni specifiche espresse nel nostro precedente parere, di cui al prot. n. 940720 dd. 29 dicembre 2021, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni di carattere generico: 1) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013; 2) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti".

**Il Servizio Agricoltura** con parere di data 17 novembre 2022 riferisce che "per quanto di competenza dello scrivente Servizio, non si esprimono obiezioni, considerati risolti gli aspetti evidenziati in prima adozione".

**L' Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore qualità ambientale** con parere di data 4 novembre 2022 richiama che "la variante il oggetto è stata analizzata controllando il recepimento delle indicazioni fornite in prima adozione che risultano essere state accolte sia per le varianti che per i rimandi alla normativa ambientale nelle NdA del PRG. Per quanto riguarda le varianti aggiuntive (errori materiali) sono state analizzate sovrapponendole alle matrici ambientali di competenza della scrivente Agenzia e non sono state individuate interferenze. Per le motivazioni sopra esposte si esprime parere positivo all'adozione definitiva del PRG in oggetto".

### **Conclusioni**

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata in adozione definitiva dal Comune di Bondone, si prospettano all'Amministrazione comunale la modifica e integrazione dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra espresse al fine della sua approvazione.

Distinti saluti

Visto: IL DIRETTORE  
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE  
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**  
**Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata**  
Via Mantova 67 - 38122 Trento  
T +39 0461 497010-7044  
F + 39 0461 497079  
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it  
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it  
web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI  
BONDONE

S013/2024/18.2.2-2021-138/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Bondone: Adozione definitiva del PRG: "PRG 2021" ai sensi dell'art. 37 della L.P. 15/2015. - Rif. delib. Commissario ad Acta n. 1/2022 dd 27 maggio 2022 - post adozione definitiva (pratica 2898).

### **Premessa**

Con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 6/10/2021 il Comune di Bondone ha preliminarmente adottato una variante generale al piano regolatore.

Lo scrivente Servizio in data 1 febbraio 2022 ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Bondone il verbale della Conferenza di pianificazione del 12 gennaio 2022 tenuta ai sensi dell'art. 37 commi 5 e 6 della LP 15/2015.

L'Amministrazione ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 di data 27 maggio 2022, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del sopra richiamato verbale della Conferenza di pianificazione e di n.8 osservazioni pervenute durante la fase di deposito.

La variante in esame adottata in via definitiva ai fini dell'approvazione risulta essere stata trasmessa allo scrivente Servizio in data 30 maggio 2022.

Con nota di data 27 giugno 2022 al fine del proseguo dell'iter di approvazione del piano sono state richieste all'Amministrazione comunale delle integrazioni che risultano essere pervenute in data 18 ottobre 2022.

In data 16 dicembre 2022 lo scrivente Servizio ha trasmesso all'Amministrazione di Bondone il parere di competenza sulla variante definitivamente adottata in esito della Conferenza dei servizi di data 18 novembre 2022.

Sulla base del parere appena sopra richiamato, l'Amministrazione ha trasmesso l'aggiornamento della documentazione di variante in data 6 dicembre 2023, rispetto alla quale lo scrivente Servizio ha richiesto integrazioni in data 9 febbraio 2024.

In data 1 marzo 2024 risultano pertanto essere state trasmesse dall'Amministrazione comunale le predette integrazioni, consentendo l'avvio della valutazione di competenza dei servizi provinciali.

In data 27 marzo 2024 si è conseguentemente tenuta la Conferenza dei Servizi al fine di ottenere l'espressione del parere di merito dei servizi provinciali competenti. Sono stati pertanto invitati i seguenti servizi: Servizio Geologico, Servizio Bacini montani, Servizio Prevenzione rischi e CUE,

Servizio Foreste e fauna, APPA - settore qualità ambientale, Servizio Turismo e sport, Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

Alla predetta Conferenza non hanno partecipato il **Servizio Geologico** e l'**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore qualità ambientale**, i quali hanno ritenuto opportuno trasmettere il proprio parere di competenza che di seguito si richiamano.

In sede di Conferenza dei servizi, il **Servizio Bacini montani** ha comunicato quanto segue.

Relativamente alla variante n. 3036, il Servizio Bacini montani evidenzia che ricade in area a penalità P3 della CSP e pertanto non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. della CSP.

Relativamente alla variante n. 3002, il Servizio Bacini montani ritiene l'intervento ammissibile sulla base dello studio di compatibilità "VERIFICA DI PERICOLO IDRAULICO E DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA IN RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA RICHIESTA DI VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI BONDONE (TN), IN CORRISPONDENZA DELLE PP. FF. 2370, 2369/1, 2369/2, 2368/2, 2368/1, 2367/1, 2367/2, 2366/1 E 2365 C.C. BONDONE - AREA SOSTA CAMPER IDROLAND", d.d. 07/08/2023 a firma del dott. ing. Rudi Bertagnolli subordinatamente all'adozione di tutte le misure di mitigazione previste e descritte al Capitolo 4.1 "Misure di sicurezza e accorgimenti necessari".

Il Servizio precisa che tali misure di mitigazione riferite all'area di variante in esame devono essere riportate nelle Norme di Attuazione di Piano per esteso o con specifico riferimento allo studio di compatibilità di cui sopra.

In sintesi, il Servizio bacini montani riferisce che l'areale attualmente è inquadrato all'interno della Carta della Pericolosità in area a penalità fluviale P3 derivante da fenomeni di esondazione del fiume Chiese e in area di penalità lacuale P3 derivante dal lago di Idro. Le particelle, in quanto interessate da fenomeni di esondazione del fiume Chiese, sono inserite inoltre in area AFI – ambiti fluviali di interesse idraulico dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) disciplinate dall'art. 14 delle Norme di Attuazione al PUP.

I risultati delle analisi idrauliche effettuate hanno condotto ad una differente classificazione della pericolosità e delle penalità nell'area di studio sulla base della quale è stato effettuato un nuovo studio di compatibilità. Le particelle d'interesse si trovano in un'area a penalità idraulica media P3 corrispondente ad una zona di pericolo idraulico medio H3 derivante da eventi di esondazione del lago di Idro e solo in minima parte in un'area di esondazione torrentizia del fiume Chiese e quindi in area di ambito fluviale (AFI). Nell'area di studio i tiranti massimi si verificano per tempo di ritorno di 200 anni e variano da 0.7 m a circa 1.5 m nelle zone più depresse. La quota di allagamento è di circa 370.1 m s.l.m. per tempo di ritorno di 200 anni, 369.6 m s.l.m. per tempo di ritorno di 100 anni e di 369.3 m s.l.m. per tempo di ritorno di 30 anni. In corrispondenza dell'areale di studio i livelli di tirante massimo da fenomeni di esondazione del fiume Chiese si mantengono in generale inferiori a 0.2 m. Le velocità risultano essere trascurabili.

Nel caso specifico, l'areale è inserito in un'ampia zona interessata da pericolosità H3 derivante dall'esondazione del lago di Idro, caratterizzata da valori massimi di tirante idrico di circa 1.5 m; risulta pertanto necessario da un lato ridurre la vulnerabilità della nuova area di sosta camper, dall'altro garantire che sia possibile collegare la nuova zona con aree caratterizzate da rischio inferiore o trascurabile mediante delle arterie di viabilità che possano effettivamente fungere da vie di fuga.

Sulla base delle elaborazioni effettuate pertanto, in sintesi, le misure di protezione da adottare per rendere compatibile la variante con la pericolosità riscontrata sono:

- l'area destinata alla sosta camper dovrà essere rialzata ad una quota non inferiore a 369.7 m s.l.m.; per tale quota l'area è interessata dall'esondazione del lago di Idro per eventi con tempo di ritorno pari a 200 anni con tiranti massimi inferiori a 0.5 m, mentre non è interessata da eventi con tempi di ritorno inferiori. (Qualora si volesse raggiungere il livello di pericolo trascurabile o assente – H1 il terreno e la via di fuga dovranno essere rialzati ad una quota superiore a 370.1 m s.l.m.).
- la strada individuata come possibile via di fuga in caso di allerta meteo dovrà essere rialzata ad una quota non inferiore a 369.7 m s.l.m.

- gli accessi all'area camper dovranno essere posizionati in corrispondenza al tratto di strada a quota non inferiore a 369.7 m s.l.m.
- nella nuova area camper non potranno essere collocate strutture fisse o pseudo tali, quali ad esempio bar o depositi.
- dovrà inoltre essere previsto un protocollo di allerta a carico dell'ente gestore dell'area.

In Servizio Bacini montani conclude l'intervento richiamando che l'innalzamento ad una quota di 369.7 m s.l.m. impedisce al flusso proveniente dal fiume Chiese di raggiungere l'areale, garantendone la sicurezza. La quantità di flusso deviato risulta trascurabile; non si incrementano quindi le condizioni di rischio nelle aree circostanti e allo stesso tempo l'area di invaso complessivo non viene ridotta. Pertanto, nello studio si afferma che la modifica al PRG prevista e gli interventi per la messa in sicurezza dell'area non contrastano con quanto previsto dall'Art. 14 delle N.d.A. della CSP.

Il **Servizio Prevenzione rischi e CUE** comunica che le aree interessate dalla variante non coinvolgono rischi valanghivi e pertanto esprime parere favorevole.

Il **Servizio Foreste** in sede di Conferenza ritiene di evidenziare che per quanto di competenza le destinazioni non risultano essere state modificate così come richiesto in sede di adozione definitiva, ma prende tuttavia atto che tali destinazioni d'uso risultano essere il recepimento delle pianificazione sovraordinata. Richiama tuttavia la necessità di ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico.

Il **Servizio aree protette e sviluppo sostenibile**, in Conferenza comunica che sia i tematismi cartografici che le norme di attuazione risultano allineate alla normativa di competenza, e pertanto esprime il proprio parere favorevole.

Il **Servizio geologico**, non presente in Conferenza di Servizi, con parere di data 26 marzo 2024 esprime le seguenti considerazioni.

"(...)

Adeguamento della cartografia al PUP e al PTC

In osservanza di quanto emerso dall'istruttoria urbanistica il piano ha adeguato le cartografie in funzione delle aree agricole di pregio dei piani sovraordinati. In tale ottica si prende atto di quanto proposto e rappresentato ricordando che eventuali interventi in queste aree dovranno osservare quanto indicato e disposto dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.

Si tratta delle varianti 2058, 2060, 2061, 2062, 3003, 3010, 3013,3014, 3018, 3019, 3021 e dalla 3023 alla 3025.

Per quanto riguarda le previsioni in agricola di pregio n. 2101/3010 (ex 414), 3011 (ex 433) e 3012 (ex 2046) è stata eseguita una specifica analisi di compatibilità rispetto ai crolli rocciosi redatta dal (...). Il professionista nella relazione non esclude il possibile coinvolgimento delle previsioni da fenomeni di caduta massi ma alla luce della ridotta intensità e propagazione dei fenomeni attesta la compatibilità di carattere geologico delle varianti.

Variante 3035

Area classificata area agricola di pregio in compensazione di alcune proposte di riduzione rispetto alle aree agricole di pregio del PUP/PTC che sono ubicate nella pianura e nei pressi del Lago d'Idro.

La previsione ha una notevole estensione e occupa la parte pianeggiante situata al limite sudovest della frazione di Baitoni Inferiore, ai piedi del versante sul quale sorge il Castello di San Giovanni. La modifica proposta, pur ricadendo in aree soggette a fenomeni di crollo roccioso, è migliorativa rispetto all'esposizione al pericolo di carattere geologico. Pertanto, per gli aspetti di competenza, la previsione si ritiene ammissibile a condizione che l'utilizzo dell'area avvenga nel rispetto di quanto indicato e disposto dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.

Varianti 3008 e 3009

Le varianti riguardano l'area del Castello di San Giovanni situato su un bastione naturale a pareti rocciose verticali. Si tratta di una previsione a edificio a restauro riguardante i fabbricati del castello e una variante in spazio pubblico da riqualificare riguardante pertinenze, piazzali interni e terrazzamenti a completamento dell'area occupata dalla fortificazione.

Dal punto di vista della pericolosità il perimetro del bastione, comprendente il ciglio superiore delle pareti rocciose verticali, ricade in area con penalità elevata per crolli rocciosi in quanto le stesse pareti costituiscono aree sorgenti di potenziali crolli rocciosi.

Le due varianti sono accompagnate da uno studio di compatibilità sui crolli rocciosi (...) dal quale emerge che il castello, come è ovvio, non può essere coinvolto da fenomeni di crollo, mancando le pareti rocciose a monte che possano generare le cadute di massi verso il castello. Inoltre il geologo evidenzia che l'unica criticità geologica che potrebbe eventualmente interessare il complesso storico potrebbe essere rappresentata da eventuali fenomeni di deformazione per detensionamento della rupe. Non riscontrando segnalazioni e/o evidenze in merito, conclude attestando la compatibilità delle due previsioni".

Il **Servizio turismo e sport**, pur presente in Conferenza, ha ritenuto opportuno esprimere un seguente parere scritto, che risulta essere stato trasmesso in data 28 marzo 2024.

"(...) La proposta definitiva del PRG recepisce le osservazioni formulate dallo scrivente Servizio con proprio parere prot. n. 49334 del 21 gennaio 2022.

Si rileva che nell'ambito dell'adozione definitiva è stata modificata la localizzazione, in recepimento a osservazioni formulate dal Servizio bacini montani in relazione ad elementi riconducibili alla carta di sintesi della pericolosità, di un'area sosta camper, precedentemente individuata come spazio ricavato all'interno del parcheggio a servizio del complesso Idroland, struttura sportivo ricreativa. La nuova localizzazione, sempre posta nel parcheggio di Idroland, prevede specifici interventi di sistemazione del terreno, con innalzamento dello stesso al fine di ottemperare alle indicazioni individuate dallo specifico studio di compatibilità relativamente al grado di pericolo connesso all'esondazione del lago di Idro.

E' stata introdotta anche una specifica norma, con l'articolo 56 bis, dedicato specificatamente alla sosta camper. Si ritiene opportuno, innanzitutto, modificare le diciture e sostituire a "sosta camper" il più corretto termine "area di sosta attrezzata per le autocaravan".

Per quanto riguarda i servizi da realizzare all'interno di tale area, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 27 del d.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-144/Leg. In particolare l'articolo 56 bis potrebbe essere modificato come segue:

1. Sono aree di sosta attrezzate per le autocaravan, come definite dalla normativa provinciale in materia di ricezione turistica all'aperto, all'interno delle quali si prevede la realizzazione di spazi per la sosta riservati alle autocaravan, con pavimentazione prevalentemente inerbata, e dotate di: impianto igienico-sanitario atto allo scarico delle acque reflue nere e grigie; erogatore di acqua potabile; adeguato sistema di illuminazione; dispositivi per l'allacciamento temporaneo alla rete elettrica a servizio dei singoli stalli di sosta; contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità previste nel territorio comunale; allestimenti antincendio e impianti tecnologici conformi alle norme di legge; idoneo sistema di videosorveglianza e sistema di accesso adeguatamente attrezzato con stanga, cancello e similari che permetta il controllo della durata della sosta e gli ingressi e le uscite degli autocaravan.

2. La realizzazione dell'area sosta camper presso la località Idroland dovrà tenere in considerazione quanto stabilito dalla specifica verifica di pericolo idraulico e di compatibilità idraulica a firma dell'ing. Rudi Bertagnolli allegata al piano. In particolare deve essere realizzato il previsto rialzo del piano di campagna sia dell'area di sosta che della strada individuata come via di fuga ed è vietata la realizzazione di strutture sia fisse che temporanee (per esempio bar, chioschi, depositi, servizi igienici, ecc.).

3. Devono essere inoltre rispettate le disposizioni di cui alla normativa provinciale in materia di ricezione turistica all'aperto.

Per quanto visto sopra si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Bondone con le osservazioni sopra riportate".

Il **Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette** ha espresso il proprio parere scritto in data 14 marzo 2024, comunicando che "la variante il oggetto è stata analizzata controllando il recepimento delle indicazioni fornite nelle adozioni precedenti che risultano essere state accolte sia per le varianti che per i rimandi alla normativa ambientale nelle Nda del PRG e non si sono trovati ulteriori motivi ostativi alla post adozione definitiva del PRG in oggetto".

## **Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico**

Dall'esame degli elaborati allegati alla variante adottata in via post-definitiva e trasmessa allo scrivente Servizio, sulla base di quanto osservato con il parere trasmesso in data 16 dicembre 2022 si richiama quanto segue.

In sede di valutazione del piano definitivamente adottato, relativamente alle nuove previsioni urbanistiche che interessano la fascia lago del Lago d'Idro, si è posta particolare attenzione sull'introduzione attuata a livello cartografico e normativo in prima adozione della variante, di aree per ATTREZZATURE TURISTICO – RICETTIVE, ATTREZZATURE RICETTIVE ED ALBERGHIERA, AREA PER CAMPEGGIO ATTREZZATURA SERVIZI CIVILI E AMMINISTRATIVE.

In considerazione delle potenzialità edificatorie previste dalla variante in esame all'interno dell'area di protezione dei laghi individuata dal PUP in corrispondenza del Lago d'Idro, è stata richiesta l'integrazione del documento di rendicontazione urbanistica, finalizzato a una verifica di coerenza di tali nuove previsioni urbanistiche e dei relativi articoli delle NTA rispetto al quadro delineato dal PUP con il relativo Art. 22 delle NTA del PUP - Aree di protezione dei laghi.

Esaminato il documento di rendicontazione integrato in sede di adozione post-definitiva, si osserva che le nuove previsioni risultano, nell'assetto normativo, "parzialmente coerenti" con l'art. 22 delle NTA del PUP. Il documento non esplicita le motivazioni che hanno indotto ritenere parzialmente coerenti tali nuove previsioni normative. Si ritiene pertanto di richiamare quanto già osservato in sede di adozione definitiva, relativamente a una verifica degli indici edilizi introdotti dalla nuova normativa di attuazione del PRG rispetto all'attuale consistenza volumetrica dei luoghi, che approfondisca in particolare le norme prescrittive del sopra richiamato art. 22 del PUP.

Si osserva ad esempio che, sulla base degli indici previsti dall'art. 55 delle NTA, e tenuto indicativamente conto della superficie dell'area pari a 7.939 mq denominata "Idroland" (dato shp.), risulta una corrispondente superficie utile edificabile di mq 5.954,25, un indice massimo di copertura pari a mq 3.969,5, con la possibilità di poter prevedere l'elevazione a due piani dell'edificio esistente. Valori che si ritiene dovrebbero essere confrontati con la reale situazione edificatoria in essere al fine di verificare i contenuti dell'art. 22 delle NTA del PUP.

Alla luce del parere del Servizio Bacini montani relativamente alla richiesta di studio di compatibilità per la variante n. 3036, tenuto conto che le nuove previsioni urbanistiche che riguardano l'ambito denominato "Idroland" potrebbero non configurarsi come una mera conferma dell'attuale stato dei luoghi, tenuto altresì conto che le medesime ricadono in area a penalità P3 della CSP, si ritiene altresì opportuno che, sulla base della verifica in merito a eventuali incrementi edificatori introdotti dalla variante così come sopra richiamato, tale studio di compatibilità sia esteso a tutto l'ambito interessato dalle nuove previsioni urbanistiche.

Per quanto attiene alle restanti osservazioni espresse dallo scrivente Servizio in sede di adozione definitiva, sia relativamente agli aspetti urbanistici e cartografici che paesaggistici, si osserva positivamente un generale recepimento delle indicazioni formulate, o la precisazione delle varianti mediante controdeduzioni che si ritengono in via generale condivisibili. A tal proposito si ritiene solo evidenziare che la riduzione delle aree agricole di pregio attuate in sede di adozione definitiva, risultano ora compensate con altre aree agricole del PUP, rispetto alle quali si ritiene altresì di osservare che il Piano di Fabbrica del Comune di Bondone previgente al PUP, individuava già dette aree oggetto di compensazione come aree a verde attrezzato, verde privato o parco urbano.

### **Conclusione**

Ciò premesso, riguardo ai contenuti della variante al PRG predisposta in fase di post adozione definitiva dal Comune di Bondone, si prospettano all'Amministrazione comunale l'approfondimento del piano secondo le osservazioni sopra espresse al fine della sua approvazione.

Distinti saluti

Visto: IL DIRETTORE  
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE  
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## Elaborati di variante - Bondone 2898 - Codici Hash

Impronta	Nome Originale
V1 0B0F8345E75D6C20C68444D6C14F5FCD8A9F93EFD5522C73573B3119B99DB207	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725043270_TA05_AP.pdf.p7m.p7m
V1 59D6882A1CEFC1FB7CCE4CD10B872EF7C7FBAC36C0349F53E23BF550C1FE519E	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725043193_TA04_AP.pdf.p7m.p7m
V1 8B1F809CABC2AC897D56E2F4AC19AE130F628A1C4CDDCCDEC3C04E6E3434F5280	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725043120_TA03_AP.pdf.p7m.p7m
V1 84F1BD1A11A9DD6613A236A519F3B9B1D0A9875F365ABA988F0E62C19636F83B	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725043036_TA02_AP.pdf.p7m.p7m
V1 A442F4BCC1BC9D32A6421F29BB280EACB3524E24856C4608F04ACE1969892478	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042952_TA01_AP.pdf.p7m.p7m
V1 1D18AE8865D5E712DE5F2B7B98DC7924A0650DAD1704915796E4C68DF28A8B	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042863_TA_Relazione_AP.pdf.p7m.p7m
V1 40629386C1A358D914E44C93C7E3E6F9A7C61FC2F92BB62848EB97EA50D4C156	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042631_TA_Inquadramento_AP.pdf.p7m.p7m
V1 546A68679E1A4E390F083874B60C5D05253B877C12DF4F5B10614DF8501712D6	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042500_RTA05_AP.pdf.p7m.p7m
V1 9A0E3F2CFED4A2C8B3E75544AB2849A9358625416500E42EAD401EE45F480C13	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042478_RTA04_AP.pdf.p7m.p7m
V1 47C4AC994D7F31296FD15478139459EB2C2DB861AFE2262926BAEA17A6DAE35B	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042446_RTA03_AP.pdf.p7m.p7m
V1 8E1DC54CA0AFC9C9BB03E37ECE2F39B4D52874284C32514F3BAA4F0DFD926DC6	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042279_RTA02_AP.pdf.p7m.p7m
V1 C99B8CE45A3E1B53C325ECFADF94700FF316B4AA454C2A95F575BC6877108800	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042198_RTA01_AP.pdf.p7m.p7m
V1 61A7D96983AA86A4CFEFD1573BBDA6D6669B8B0F02500490888D567F90B1E48A	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042135_RTA_Inquadramento_AP.pdf.p7m.p7m
V1 7E7833918B6CD0CD2C76BF2598F7FB64ACAC184DCB41E8352BE88F85D92C57A3	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042075_RCS03_BaitoniInferiore_AP.pdf.p7m.p7m
V1 09D0CC2DD986DD6A2D58688811BC9A99F8C77F914EC398B16FFD226BE18CB76B	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725042021_RCS02_BaitoniSuperiore_AP.pdf.p7m.p7m
V1 9D1E32C20AFEBFC232D2A616CCB222780FFADF2AB0920763CCB5E52532CFA84	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725041971_RCS01_Bondone_AP.pdf.p7m.p7m
V1 49388ACE89519A47A5A0B036BB9F6BB269122061D412C12EF146D00207943ED4	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725041966_Rapporto ambientale_AP.pdf.p7m.p7m
V1 EAC8BB4ECC9E50C6A9413485E2F59AEE2459E4AFD108607B43DF73F1AF38264	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725041840_PV05_AP.pdf.p7m.p7m
V1 48B3DDAED34A1068AC6E70FABC4D34F8056A5B997B0C49388B9671ABE617C6A9	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725041739_PV04_AP.pdf.p7m.p7m
V1 D41ED7D0E11A0DA63FB33EE30B59E0072D8D49112A29CA770034F9AED3D69DEF	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725041642_PV03_AP.pdf.p7m.p7m
V1 22647AE53BB87E61007C74711DA685AB3CEAEF31CC994AF10E8E1CBB5C68DDD8	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725041526_PV02_AP.pdf.p7m.p7m
V1 B0E68DA2FE902B5A21C244B24C75296544FF7591807EFB8AA666BE4B93120E19	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725041401_PV01_AP.pdf.p7m.p7m
V1 3E886898D40BE1B7EC6F0EEF6D01D3A1E4C5F6A1F6BF24740A730ECEDA7A9E70	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725041226_PV_Inquadramento_AP.pdf.p7m.p7m
V1 E7097E86E86E9C0072005CD2F6BE90D6B26D321E92DE33FC06CA29F3A2F52E6	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040980_PEM05_AP.pdf.p7m.p7m
V1 0F03719917B3069733D437222953E417B4A327B1434CD3CFA2B76044D529E8F9	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040794_PEM04_AP.pdf.p7m.p7m
V1 BD479BA907AD13D0FE5F5B444297002FDAC6A3E79FB86EA7C99EB6A3CAA15FC6	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040710_PEM03_AP.pdf.p7m.p7m
V1 B055D4938356D19150E6BB3BDBA94B9D6507C1BD1C0F074924620582E8EF056B	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040531_PEM02_AP.pdf.p7m.p7m
V1 1305F6D770DCF7D63BC984C71BF375BE2E25B6C8475744CA921F74DEC87FE6FC	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040459_PEM01_AP.pdf.p7m.p7m
V1 71D6F867267A7582E8525385F4DF15FE0648B40AA227865F75867285E1F1D604	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040283_PEM_schede 2_AP.pdf.p7m.p7m
V1 1722D67134B6AEBB71D596AC8B5B2D7DA1C86134F98C9E89C082C896F41CDA4B	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040096_PEM_schede 1_AP.pdf.p7m.p7m
V1 A1C3DBC7A3EED7B049BFF48FA102BF2BCC1662F949A015B7C9D2789417235CC6	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040054_PEM_relazione_AP.pdf.p7m.p7m
V1 B40BE600557D647827349D0D59656BB9BF33E3CA5D4D4FA8DC339D5D02000E91	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040041_PEM_Nta_Raffronto_AP.pdf.p7m.p7m
V1 E73A9579BD2AC2F486CDE4CFA0B7DA5ECE035E1B7712DDB5636B873CDEE14402	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725040027_PEM_Nta_Coordinate_AP.pdf.p7m.p7m
V1 6789ED1D39A2C3079E1124BD8643A20ACE929C62DB8428CAE96FE7E72150CDE5	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039947_PEM_manuale AP.pdf.p7m.p7m
V1 D225B01EEF90264A756DD2F7178C40C9AE012CC42B3F1B36D5AF4F2F82412937	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039806_PEM_Inquadramento_AP.pdf.p7m.p7m
V1 6D52F83515B962EA2553583AEF8D5D136385EB2D375907CBD7E2193B0DA4735D	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039708_KP-0020_Relazione_compatibilit%C3%A0_idraulica.pdf

V1 D5E0DF0B6B8A1D71CD9696FB4F81EB8500E05260B1F5855D1508BD448725865C	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039387_IN-21-1665 GP-KP Bondone - 04 KP Idroland-sign.pdf
V1 BBE7EE4BC7295480DA7EC4DA3475CA7FA5EA631A1CA98AC4D7917383A6F00632	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039347_IN-21-1665 GP-KP Bondone - 03 KP caserma VVF B.pdf
V1 B8C2C7ACD8FA60660D030BC988A82CB2383EC0F8891922E25EA5FABC24C69E79	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039333_Dichiarazione usi civici_AP.pdf.p7m.p7m
V1 08E2D1B5CACF1E4B00ED0390903691DC98DBB8B52FAE3F68B58C3342686AF3D7	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039320_Dichiarazione elaborati grafici_AP.pdf.p7m.p7m
V1 F72F85B984D98A016E761579F0C71C32C4430844AA018E14545B0BD972FAB9B8	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039268_CS03_BaitoniInferiore_AP.pdf.p7m.p7m
V1 F0431EB1D2028CBA94CC2A5757D428932710E92F13A137FE76FD8BFAA65117FA	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039223_CS02_BaitoniSuperiore_AP.pdf.p7m.p7m
V1 7141D317037DAD9DC6CA507480DA3FEB653795039DDA195A36B7C1F490CE2ECF	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039178_CS01_Bondone_AP.pdf.p7m.p7m
V1 61E4A091CD002BA94D280D8029770645A1B51A4419A87A717F124DB3C836E77F	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039128_CS_relazione_AP.pdf.p7m.p7m
V1 6B407B46A6150437715F255CD8CB7E85BB8F72F68FE3A68A044703670027EAD7	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039115_CS_nta raffronto_AP.pdf.p7m.p7m
V1 853D3944BEB6D4596B31432A2B3C73D6B6048603C0E808651B3997C87CB6B5C4	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039112_CS_nta coordinate_AP.pdf.p7m.p7m
V1 46EDD48DD072682C2045873D469A21F5EE47521DFE750D47C7579B782D32997D	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725039057_CS_Bondone 2_AP.pdf.p7m.p7m
V1 1CBE1EA4618801DFCE21E3D4961E8A7038554EB7C81057AC9AC601F3D43D9764	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725038866_CS_Bondone 1_AP.pdf.p7m.p7m
V1 FE0B6A917A887CDBC1B8998F88F07607D0E6908534FCF77392566480E966F49C	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725038814_CS_Baitoni Sup_AP.pdf.p7m.p7m
V1 DFA4DED7CF51F751F22F2FB030D5D3A335C9FE9CA4A5DA17B034C37ACC87593A	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725038725_CS_Baitoni Inf_AP.pdf.p7m.p7m
V1 B1F0757BAAD9F322C50986AA069EC81B6C6F43F1A4C30DC5F529D27B1691A994	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725038663_CS_abaco_AP.pdf.p7m.p7m
V1 C709D1B6C7987B34216A1A921AD329238AB91DAF814CA38790C5C0217A237866	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725038542_COMPATIBILITA' GEOLOGICA_PRG_Bondone_2022-sign.pdf
V1 1C048A93B8D92789404560322186A1CD0CADFD36F2A27F779BE3069FB3B92857	PAT_RFS013-06_12_2023-0908823-All-725038303_3328_2_Relazione_PRG_Bondone_2023_INTEGRAZIONE.pdf
V1 490E921860E51C9D1537D87E4C8D1C36833CC0F797106313021AE0ACED09AE78	779637747Allegato_2_TA_Norme raffronto.pdf
V1 D99CC61C237292A441B42AB57E2FC50E8468082CBC7233C84F124C384BCC4BC1	779637731Allegato_1_TA_Norme coordinate.pdf
V1 153A2CE9BB1FA16ACBDBACD971A2ECA5969EE741B005C7A4E5A5CAB09BDB04FF	776761895RU_Rendicontazione_AP.pdf
V1 561B239AD96A5740063BF95CFAE7B25F3720FBF647A75386586601B12424D76B	765149666Allegato_2_KP-0020-r01_Relazione_compatibilita_idr.pdf
V1 C4082D5FBE1F75C9D3F4C4BD07BAA1183D1B20A543558B5A5B6722124736F9B5	765149663Allegato_1_Estratto - Relazione di compatibilita -.pdf
V1 92300012765D0BC42F3170AFC2F34C040F8A612E14506F322AB9A0CCC1C99AC9	765149645Allegato_1_Legenda_AP.pdf